

Drive Connexa

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Prodotto per la copertura della Responsabilità Civile Auto per la circolazione delle autovetture uso privato con dispositivo Connexa e dei rischi accessori - Mod. X1601.0

Edizione 06/2024



Queste condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari".

Il prodotto Drive Connexa, assicura la Responsabilità Civile da circolazione e i rischi accessori, è pensato per il proprietario di un'autovettura ad uso privato che installa e attiva il dispositivo Connexa per la rilevazione dello stile di guida fornito in comodato d'uso dalla società Connexa InsTech S.r.l.

La stessa società è, inoltre, intermediario di ITAS Mutua per la vendita a distanza di questo prodotto.

Se al termine di ogni annualità di assicurazione deciderai di rinnovare la copertura con questo prodotto, le informazioni relative allo stile di guida del veicolo saranno tenute in considerazione per definire il *premio* di rinnovo, come descritto nell'articolo 1.14.

La valutazione dello stile di guida tiene conto di diverse variabili che verranno sintetizzate in un punteggio mediante un algoritmo basato su:

- intensità e frequenza di accelerazioni e decelerazioni;
- percentuale di chilometri effettuati in eccesso di velocità per tipologia di strada percorsa, urbana, extraurbana, autostrada;
- percentuale di chilometri percorsi per fascia oraria e per tipologia di strada urbana, extraurbana ed autostrada.

Le coperture offerte sono la Responsabilità Civile Auto per i danni causati a terzi dalla circolazione e ulteriori garanzie accessorie a tutela dei danni al veicolo e infortuni del conducente.

Le garanzie sono raggruppate in sezioni in base al tipo di copertura:

- Sezione Responsabilità civile auto;
- Sezione Danni al veicolo e garanzie accessorie;
- Sezione Assistenza stradale;
- Sezione Tutela legale;
- Sezione Infortuni del conducente.

È necessario acquistare la garanzia Responsabilità civile auto per poter acquistare, a tua scelta, una o più delle altre.

Nelle condizioni di assicurazione le parole presenti nel glossario sono riportate in corsivo.

Sono inoltre evidenziati in grassetto gli aspetti a cui devi prestare particolare attenzione: gli obblighi a carico tuo e dell'assicurato, nullità, decadenze, limiti ed esclusioni.

Troverai anche alcuni box di consultazione con la stessa grafica utilizzata nel seguente riquadro:

I box di consultazione sono degli spazi facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali e forniscono chiarimenti su termini o temi specifici, o indicano a chi rivolgersi o come comportarsi in caso di necessità.

Questi box non hanno valore contrattuale ma solo informativo e, per questo, è importante fare sempre riferimento alle condizioni a cui si riferiscono.

Dopo la sottoscrizione puoi collegarti al sito <u>www.gruppoitas.it</u>, registrarti con il numero di polizza e il codice fiscale e accedere gratuitamente alla tua area riservata per consultare il contratto, sospenderlo e denunciare un *sinistro*.

Condizioni di Assicurazione Drive Connexa

Indice

INDICE

GLOSSARIO	5
	_
1. NORME DI CARATTERE GENERALE Art. 1.1 - CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO	8
Art. 1.2 - STIPULA DEL CONTRATTO	
Art. 1.3 - DURATA DEL CONTRATTO	
Art. 1.4 - DIRITTO DI RECESSO PER RIPENSAMENTO	
Art. 1.5 - VALIDITÀ TERRITORIALE	. ผ
Art. 1.6 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO	. 9
Art. 1.7 - FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO	. 9
Art. 1.8 - DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA O DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO	. 9
Art. 1.9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO	10
Art. 1.10 - SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO	
Art. 1.11 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	
Art. 1.12 - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO	
Art. 1.13 - ALTRE ASSICURAZIONI	11
Art. 1.14 - VALUTAZIONE DELLO STILE DI GUIDA AL RINNOVO	
Art. 1.15 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	
Art. 1.16 - ONERI FISCALI	
Art. 1.17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	12
2. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	13
Art. 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	
Art. 2.1 - COSA È ASSICURATO	
Art 2.2 - COSA NON È ASSICURATO	
Art. 2.3 - COME SI ASSICURA	15
3. SEZIONE DANNI AL VEICOLO E GARANZIE ACCESSORIE	23
3. SEZIONE DANNI AL VEICOLO E GARANZIE ACCESSORIE Art 3.1 - INCENDIO E FURTO	23 23
3. SEZIONE DANNI AL VEICOLO E GARANZIE ACCESSORIE Art 3.1 - INCENDIO E FURTO	23 23 23
Art. 3.1.1 - COSA È ASSICURATO	23 24
Art. 3.1.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.1.2 - COME SI ASSICURA Art. 3.1.3 - COSA NON È ASSICURATO	23 24 24
Art. 3.1.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.1.2 - COME SI ASSICURA Art. 3.1.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.1.4 - LIMITI DI COPERTURA.	23 24 24 24
Art. 3.1.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.1.2 - COME SI ASSICURA Art. 3.1.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.1.4 - LIMITI DI COPERTURA. Art. 3.2 - EVENTI NATURALI CATASTROFALI E ATMOSFERICI	23 24 24 24 25
Art. 3.1.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.1.2 - COME SI ASSICURA Art. 3.1.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.1.4 - LIMITI DI COPERTURA. Art. 3.2 - EVENTI NATURALI CATASTROFALI E ATMOSFERICI Art. 3.2.1 - COSA È ASSICURATO	23 24 24 24 25 25
Art. 3.1.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.1.2 - COME SI ASSICURA Art. 3.1.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.1.4 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.2 - EVENTI NATURALI CATASTROFALI E ATMOSFERICI Art. 3.2.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.2.2 - COSA NON È ASSICURATO	23 24 24 24 25 25 25
Art. 3.1.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.1.2 - COME SI ASSICURA Art. 3.1.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.1.4 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.2 - EVENTI NATURALI CATASTROFALI E ATMOSFERICI Art. 3.2.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.2.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.2.3 - LIMITI DI COPERTURA	23 24 24 24 25 25 25 25
Art. 3.1.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.1.2 - COME SI ASSICURA Art. 3.1.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.1.4 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.2 - EVENTI NATURALI CATASTROFALI E ATMOSFERICI Art. 3.2.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.2.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.2.3 - LIMITI DI COPERTURA Art 3.3 - DANNI DA COLLISIONE	23 24 24 25 25 25 25 25
Art. 3.1.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.1.2 - COME SI ASSICURA Art. 3.1.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.1.4 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.2 - EVENTI NATURALI CATASTROFALI E ATMOSFERICI Art. 3.2.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.2.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.2.3 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.3 - DANNI DA COLLISIONE Art. 3.3.1 - COSA È ASSICURATO	23 24 24 25 25 25 25 26 26
Art. 3.1.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.1.2 - COME SI ASSICURA Art. 3.1.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.1.4 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.2 - EVENTI NATURALI CATASTROFALI E ATMOSFERICI Art. 3.2.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.2.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.2.3 - LIMITI DI COPERTURA Art 3.3 - DANNI DA COLLISIONE Art. 3.3.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.3.2 - COME SI ASSICURA	23 24 24 25 25 25 25 26 26 26
Art. 3.1.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.1.2 - COME SI ASSICURA Art. 3.1.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.1.4 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.2 - EVENTI NATURALI CATASTROFALI E ATMOSFERICI Art. 3.2.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.2.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.2.3 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.3 - DANNI DA COLLISIONE Art. 3.3.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.3.2 - COME SI ASSICURATO Art. 3.3.3 - COSA NON È ASSICURATO	23 24 24 25 25 25 25 26 26 26
Art. 3.1.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.1.2 - COME SI ASSICURA Art. 3.1.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.1.4 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.2 - EVENTI NATURALI CATASTROFALI E ATMOSFERICI Art. 3.2.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.2.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.2.3 - LIMITI DI COPERTURA Art 3.3 - DANNI DA COLLISIONE Art. 3.3.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.3.2 - COME SI ASSICURATO Art. 3.3.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.3.4 - LIMITI DI COPERTURA	23 24 24 25 25 25 26 26 26 26 27
Art. 3.1.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.1.2 - COME SI ASSICURA Art. 3.1.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.1.4 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.2 - EVENTI NATURALI CATASTROFALI E ATMOSFERICI Art. 3.2.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.2.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.2.3 - LIMITI DI COPERTURA Art 3.3 - DANNI DA COLLISIONE Art. 3.3.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.3.2 - COME SI ASSICURA Art. 3.3.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.3.4 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.3.4 - DANNI DA COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI	23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27
Art. 3.1.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.1.2 - COME SI ASSICURA Art. 3.1.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.1.4 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.2 - EVENTI NATURALI CATASTROFALI E ATMOSFERICI Art. 3.2.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.2.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.2.3 - LIMITI DI COPERTURA Art 3.3 - DANNI DA COLLISIONE Art. 3.3.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.3.2 - COME SI ASSICURATO Art. 3.3.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.3.4 - LIMITI DI COPERTURA	23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27
Art. 3.1.1 - COSA È ASSICURATO	23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 27
Art. 3.1.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.1.2 - COME SI ASSICURA Art. 3.1.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.1.4 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.2 - EVENTI NATURALI CATASTROFALI E ATMOSFERICI Art. 3.2.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.2.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.2.3 - LIMITI DI COPERTURA Art 3.3 - DANNI DA COLLISIONE Art. 3.3.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.3.2 - COME SI ASSICURATO Art. 3.3.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.3.4 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.4 - DANNI DA COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI Art. 3.4.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.4.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.4.3 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.4.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.4.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.4.3 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.4.3 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.5 - URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI	23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 27 27
Art. 3.1.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.1.2 - COME SI ASSICURA Art. 3.1.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.1.4 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.2 - EVENTI NATURALI CATASTROFALI E ATMOSFERICI Art. 3.2.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.2.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.2.3 - LIMITI DI COPERTURA Art 3.3 - DANNI DA COLLISIONE Art. 3.3.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.3.2 - COME SI ASSICURATO Art. 3.3.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.3.4 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.4 - DANNI DA COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI Art. 3.4.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.4.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.4.3 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.4.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.4.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.4.3 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.5 - URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI Art. 3.5 - URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI	23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 27 28 28
Art. 3.1.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.1.2 - COME SI ASSICURA Art. 3.1.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.1.4 - LIMITI DI COPERTURA. Art. 3.2 - EVENTI NATURALI CATASTROFALI E ATMOSFERICI Art. 3.2.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.2.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.2.3 - LIMITI DI COPERTURA. Art 3.3 - DANNI DA COLLISIONE Art. 3.3.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.3.2 - COME SI ASSICURA Art. 3.3.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.3.4 - LIMITI DI COPERTURA. Art. 3.4 - DANNI DA COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI Art. 3.4.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.4.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.4.3 - LIMITI DI COPERTURA. Art. 3.4.3 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.4.3 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.5 - URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI Art. 3.5.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.5.2 - COSA NON È ASSICURATO	23 24 24 25 25 25 26 26 27 27 27 27 28 28 28
Art. 3.1.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.1.2 - COME SI ASSICURA Art. 3.1.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.1.4 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.2 - EVENTI NATURALI CATASTROFALI E ATMOSFERICI Art. 3.2.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.2.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.2.3 - LIMITI DI COPERTURA Art 3.3 - DANNI DA COLLISIONE Art. 3.3.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.3.2 - COME SI ASSICURATO Art. 3.3.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.3.4 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.4 - DANNI DA COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI Art. 3.4.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.4.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.4.3 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.5 - URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI Art. 3.5.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.5.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.5.3 - LIMITI DI COPERTURA	23 24 24 25 25 25 26 26 27 27 27 27 27 28 28 28 28
Art. 3.1.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.1.2 - COME SI ASSICURA Art. 3.1.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.1.4 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.2 - EVENTI NATURALI CATASTROFALI E ATMOSFERICI Art. 3.2.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.2.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.2.3 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.3 - DANNI DA COLLISIONE Art. 3.3.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.3.2 - COME SI ASSICURATO Art. 3.3.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.3.4 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.4 - DANNI DA COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI Art. 3.4.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.4.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.4.3 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.5 - URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI Art. 3.5.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.5.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.5.3 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.5.4 - ROTTURA CRISTALLI	23 24 25 25 25 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 28
Art. 3.1.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.1.2 - COME SI ASSICURA Art. 3.1.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.1.4 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.2 - EVENTI NATURALI CATASTROFALI E ATMOSFERICI Art. 3.2.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.2.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.2.3 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.3 - DANNI DA COLLISIONE Art. 3.3.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.3.2 - COME SI ASSICURATO Art. 3.3.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.3.4 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.4 - DANNI DA COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI Art. 3.4.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.4.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.4.3 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.4.3 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.5 - URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI Art. 3.5 - URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI Art. 3.5.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.5.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.5.3 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.5.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.5.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.5.3 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.6 - ROTTURA CRISTALLI Art. 3.6 - ROTTURA CRISTALLI Art. 3.6.1 - COSA È ASSICURATO	23 24 25 25 25 26 26 27 27 27 28 28 28 28 29
Art. 3.1.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.1.2 - COME SI ASSICURA Art. 3.1.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.1.4 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.2 - EVENTI NATURALI CATASTROFALI E ATMOSFERICI Art. 3.2.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.2.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.2.3 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.3 - DANNI DA COLLISIONE Art. 3.3.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.3.2 - COME SI ASSICURATO Art. 3.3.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.3.4 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.4.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.4.2 - COME SI ASSICURATO Art. 3.4.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.4.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.4.3 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.5 - URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI Art. 3.5 - URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI Art. 3.5.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.5.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.5.3 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.6.1 - COSA È ASSICURATO	23 24 25 25 25 26 26 27 27 27 27 28 28 29 29
Art. 3.1.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.1.2 - COME SI ASSICURA Art. 3.1.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.1.4 - LIMITI DI COPERTURA. Art. 3.2 - EVENTI NATURALI CATASTROFALI E ATMOSFERICI Art. 3.2.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.2.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.2.3 - LIMITI DI COPERTURA. Art. 3.3 - DANNI DA COLLISIONE Art. 3.3.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.3.2 - COME SI ASSICURATO Art. 3.3.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.3.4 - LIMITI DI COPERTURA. Art. 3.4 - DANNI DA COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI Art. 3.4 - DANNI DA COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI Art. 3.4.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.4.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.4.3 - LIMITI DI COPERTURA. Art. 3.5 - URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI Art. 3.5.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.5.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.5.3 - LIMITI DI COPERTURA. Art. 3.6.3 - LIMITI DI COPERTURA. Art. 3.6.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.5.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.5.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.5.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.6.3 - LIMITI DI COPERTURA. Art. 3.6.3 - LIMITI DI COPERTURA.	23 24 25 25 25 26 26 27 27 27 27 28 28 29 29 29
Art. 3.1.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.1.2 - COME SI ASSICURA Art. 3.1.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.1.4 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.2 - EVENTI NATURALI CATASTROFALI E ATMOSFERICI Art. 3.2.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.2.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.2.3 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.3 - DANNI DA COLLISIONE Art. 3.3.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.3.2 - COME SI ASSICURATO Art. 3.3.3 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.3.4 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.4.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.4.2 - COME SI ASSICURATO Art. 3.4.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.4.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.4.3 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.5 - URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI Art. 3.5 - URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI Art. 3.5.1 - COSA È ASSICURATO Art. 3.5.2 - COSA NON È ASSICURATO Art. 3.5.3 - LIMITI DI COPERTURA Art. 3.6.1 - COSA È ASSICURATO	23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 29 29

Drive Connexa

ESTRATTO DELLO STATUTO

Indice 4. SEZIONE ASSISTENZA STRADALE **5. SEZIONE TUTELA LEGALE** 41 **6. SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE** 7. SEZIONE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

55

Drive Connexa

Glossario

GLOSSARIO

Le parole elencate nel glossario sono riportate nelle Condizioni di assicurazione in corsivo

Assicurato

il soggetto, persona fisica, intestatario al P.R.A. di un'autovettura ad uso privato con dispositivo Connexa, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Per la garanzia infortuni del conducente, il conducente del veicolo.

Per la garanzia Assistenza stradale, il *proprietario* del veicolo e il conducente dello stesso; per le prestazioni alla persona sono assicurate le persone trasportate a bordo del veicolo, purché il loro numero totale non superi quello indicato sul libretto

di circolazione del veicolo assicurato.

il contratto di assicurazione o la garanzia prestata con il contratto. **Assicurazione**

Avente diritto Il soggetto che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio: il contraente o, se

diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario del veicolo, l'acquirente del veicolo nel caso di patto di riservato dominio, il locatario del veicolo nel caso di

locazione finanziaria.

Beneficiari gli eredi dell'assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali ITAS Mutua

deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte.

C.A. Codice delle Assicurazioni private - D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Caso assicurativo per la garanzia Tutela legale il verificarsi del fatto dannoso / controversia, per cui

è prestata l'assicurazione.

Classe di merito CU classe di "conversione universale" disciplinata dall'IVASS con Regolamento 9

/2015, in applicazione dell'art. 134 del C.A. e successive modifiche.

Codice della Strada il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

Connexa la società Connexa InsTech S.r.l intermediario per ITAS Mutua e società con cui il

contraente stipula il contratto per la fornitura del servizio di rilevamento dello

stile di quida tramite il dispositivo Connexa.

Contraente la persona fisica che stipula il contratto di assicurazione.

CONSAP l'ente gestore della Stanza di Compensazione, cioè l'ufficio che gestisce le

regolazioni contabili di debiti e crediti reciproci maturati dalle compagnie di assicurazione nella gestione dei sinistri Responsabilità Civile Auto in regime di

risarcimento diretto.

Gestisce anche il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito per risarcire i danni provocati da veicoli non assicurati, rubati o assicurati presso compagnie

poste in liquidazione coatta amministrativa.

sia gli oggetti materiali sia gli animali. Cose

percentuale di svalutazione derivante dal confronto tra il valore del veicolo nuovo Degrado

e quello del veicolo al momento del sinistro.

Dispositivo Connexa strumento IoT (omologato secondo le vigenti Direttive Europee) installato in

autonomia dal cliente al parabrezza del veicolo che permette, dopo la procedura di prima attivazione, di abbinarsi automaticamente alla App Connexa. Grazie all'abbinamento automatico viene monitorato lo stile di quida del veicolo nei viaggi connessi ed in app vengono riportati anche i valori di sintesi complessiva relativi

allo stile di quida (punteggio).

Esplosione sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica

che si autopropaga ad alta velocità.

parte del danno esclusa dall'indennizzo, espressa con un importo fisso. Franchigia

Pag. 5 di 55

Drive Connexa

Glossario

Furto l'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne

profitto per sé o per altri (art. 624 Codice penale).

Guasto per le garanzie di assistenza stradale è il danno subito dal veicolo per usura, difetto,

rottura, mancato funzionamento di sue parti tale da rendere impossibile per

l'assicurato utilizzarlo in condizioni normali.

Incendio combustione con fiamma che può autoestendersi e propagarsi; non sono

considerate incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Incidente per le garanzie di assistenza stradale è il *sinistro* dovuto a caso fortuito, imperizia,

negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, **che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile utilizzarlo**

in condizioni normali.

Indennizzo la somma dovuta da ITAS Mutua all'assicurato in caso di sinistro.

Infortunio evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche

oggettivamente constatabili, connesso con la circolazione del veicolo.

Invalidità permanente la perdita definitiva della capacità dell'assicurato di svolgere un lavoro,

indipendentemente dalla sua professione, in misura totale o parziale.

Massimale Per la garanzia Responsabilità civile auto: cifra massima indennizzabile da ITAS

Mutua in sede di liquidazione dei danni a terzi.

Polizza il documento che prova *l'assicurazione*.

P.R.A. Pubblico Registro Automobilistico.

Primo rischio forma di assicurazione che prevede l'*indennizzo* del danno fino alla concorrenza

del massimale assicurato senza applicazione della regola proporzionale, di cui

all'art. 1907 del Codice Civile.

Premio la somma dovuta dal *contraente* a ITAS Mutua.

Prestazioni per le garanzie di assistenza stradale, le assistenze prestate dalla *struttura*

organizzativa agli assicurati.

Proprietario l'intestatario al *P.R.A.* o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del

diritto di proprietà.

Rapina l'impossessarsi della cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o

minaccia, sottraendola a chi la detiene.

Risarcimento la somma dovuta da ITAS Mutua al terzo danneggiato in caso di *sinistro*.

Risarcimento diretto procedura che permette a chi ha subito il danno di essere risarcito dalla propria

compagnia assicurativa, che anticipa il rimborso del sinistro per conto

dell'assicurazione del soggetto responsabile.

Rivalsa diritto di ITAS Mutua di recuperare, nei confronti del *contraente* e dell'assicurato,

l'importo pagato a terzi danneggiati nel caso in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare

o ridurre la propria prestazione.

Scoperto la parte del danno esclusa dall'indennizzo, espressa in valore percentuale.

Scoppio repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non

dovuto a esplosione.

Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Per le garanzie di assistenza stradale è il fatto o avvenimento che rende impossibile l'utilizzo del veicolo, a causa di *guasto*, incidente, *incendio*, *furto*

Pag. 6 di 55

Drive Connexa

Glossario

(anche parziale o tentato), rapina (anche tentata), infortunio e che determina la

richiesta delle *prestazioni* assicurative.

Per la garanzia tutela legale, il verificarsi del fatto dannoso / controversia, per cui

è prestata l'assicurazione.

Struttura Organizzativa la struttura di IMA Servizi S.c.a r.l. costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni

previste in polizza.

Tariffa l'insieme delle Condizioni di assicurazione, di premio e relative norme di

applicazione, predisposte da ITAS Mutua.

Unico caso assicurativo

per la garanzia tutela legale, il verificarsi del fatto dannoso / controversia, che

coinvolge più assicurati, per cui è prestata l'assicurazione.

Valore intero forma di assicurazione in cui le somme assicurate devono corrispondere al valore

effettivo del bene assicurato, ossia al valore commerciale del veicolo.

Se l'assicurazione è prestata per un valore inferiore, all'assicurato non viene rimborsata la relativa parte proporzionale di danno (regola proporzionale, di cui

all'art. 1907 del Codice civile).

Veicolo autovettura ad uso privato intestata al *P.R.A.* a una persona fisica.

Pag. 7 di 55

Drive Connexa

Norme di carattere generale

1. NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.1 - CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Il contratto è rivolto alla persona fisica proprietaria di un'autovettura ad uso privato **che installa e attiva il dispositivo Connexa per la rilevazione dello stile di guida** fornito in comodato d'uso dalla società *Connexa*. La stessa società è, inoltre, intermediario di ITAS Mutua per la vendita a distanza di questo prodotto: il contratto è acquistabile sul sito autoconnexa.it.

Art. 1.2 - STIPULA DEL CONTRATTO

Per stipulare il contratto il contraente deve:

- inviare a ITAS Mutua il libretto di circolazione, un documento di identità, l'attestato di rischio, il codice fiscale e altri documenti eventualmente necessari, se richiesti, inserendoli sul sito dell'intermediario autoconnexa.it;
- pagare il premio previsto.

Il *premio* è annuale **ed è sempre interamente dovuto anche se è stato previsto il frazionamento dello stesso in più rate.**

I pagamenti devono essere effettuati con carta di credito.

ITAS Mutua si riserva di verificare:

- la correttezza e l'autenticità dei documenti ricevuti;
- la corrispondenza dei documenti rispetto alle informazioni raccolte in fase precontrattuale.

Il contraente, prima della conclusione del contratto, può scegliere la modalità di trasmissione (formato elettronico o cartaceo) della documentazione precontrattuale e contrattuale e ha la possibilità di modificare tale scelta anche in corso di contratto, senza alcun costo a suo carico. La richiesta deve essere comunicata a ITAS Mutua tramite l'intermediario a mezzo PEC all'indirizzo connexainstechsrl@pec.it

Art. 1.3 - DURATA DEL CONTRATTO

La copertura assicurativa ha durata annuale.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o di altro giorno successivo, scelto dal contraente, per il periodo riportato in polizza e termina alle ore 24 del giorno di scadenza.

Il contratto non si rinnova tacitamente e cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in *polizza*, senza necessità di disdetta. Al fine di consentire al *contraente* di rinnovare il contratto con ITAS Mutua o di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, ITAS Mutua manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto di una nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del contratto.

Art. 1.4 - DIRITTO DI RECESSO PER RIPENSAMENTO

Il contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di stipula dello stesso.

Per esercitare il diritto di ripensamento è necessario fare una richiesta di recesso a ITAS Mutua, tramite l'intermediario, a mezzo PEC all'indirizzo <u>connexainstechsrl@pec.it</u>, contenente i dati anagrafici del *contraente*, il numero di *polizza* e la targa del veicolo assicurato.

Il recesso darà diritto al *contraente* di ottenere la restituzione del *premio* pagato e non goduto - al netto delle imposte, del contributo SSN e del fondo di garanzia - che verrà rimborsato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il diritto di ripensamento non può essere esercitato nel caso in cui entro il termine di 14 giorni dalla data di stipula del contratto avvenga un *sinistro* indennizzabile ai sensi di polizza.

Art. 1.5 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dei seguenti Stati: Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Serbia, Svizzera, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Regno Unito.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul Certificato internazionale di assicurazione ("Carta Verde") non siano barrate. ITAS Mutua rilascia tale certificato a semplice richiesta del *contraente*.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria Responsabilità civile auto; restano comunque valide le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di *assicurazione* per il quale sono stati pagati il *premio* o la rata di *premio* del contratto. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice civile, ITAS Mutua risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del *premio* o della rata di *premio*.

Per la sezione Tutela legale limitatamente alla garanzia di cui all'art. 5.1 lettera g) la copertura è valida solo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Drive Connexa

Norme di carattere generale

Art. 1.6 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO

In caso di trasferimento di proprietà del *veicolo* il *contraente* è tenuto a darne comunicazione a ITAS Mutua sul sito dell'intermediario <u>autoconnexa.it</u>. Il *contraente* si assume l'impegno di non utilizzare e distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde.

Il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta del contraente, uno dei seguenti effetti:

- 1. Sostituzione del contratto per assicurare un altro veicolo.
 - ITAS Mutua procede al conguaglio del *premio* sulla base della *tariffa* applicata al contratto sostituito e al rilascio di un nuovo certificato e una nuova Carta verde, con mantenimento della *classe di merito CU* e della sinistrosità pregressa presente nell'attestato di rischio, nei seguenti casi:
 - se il venditore chiede che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, o di proprietà del coniuge / convivente di fatto / persona unita civilmente;
 - se il veicolo viene trasferito in proprietà al coniuge / convivente di fatto / persona unita civilmente del venditore;
 - se il veicolo viene trasferito in proprietà a seguito di successione all'erede convivente con il defunto al momento della morte.

Se l'evento che ha portato alla sostituzione del contratto non trova riscontro nelle banche dati SIC- ANIA (Sistema Informativo integrato Controlli auto) il contraente deve fornire il libretto di circolazione del mezzo subentrante e la documentazione che ha portato alla sostituzione del contratto: atto di vendita, conto vendita, demolizione, esportazione all'estero o distruzione con restituzione di libretto e targa riguardo al mezzo sostituito.

Nel caso di successione, **l'erede deve fornire l'autocertificazione relativa allo stato di famiglia storico** a conferma della convivenza.

- 2. Risoluzione del contratto.
 - In caso di vendita del veicolo, ITAS Mutua risolve il contratto dalle ore 24 del giorno della richiesta e restituisce al *contraente* la parte di *premio* relativo alla garanzia Responsabilità Civile pagata e non goduta, al netto delle imposte, del fondo di garanzia e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
 - Per i contratti con frazionamento del *premio* ITAS Mutua rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. **Se la vendita del veicolo non trova riscontro nelle banche dati SIC-ANIA (Sistema Informativo integrato Controlli auto) il** *contraente* **deve documentare l'atto di vendita inserendolo sul sito dell'intermediario <u>autoconnexa.it</u>.**

Art. 1.7 - FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

In caso di *furto, rapina* o appropriazione indebita del *veicolo* assicurato, il *contraente/assicurato* deve avvisare immediatamente ITAS Mutua fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità competente tramite il sito dell'intermediario <u>autoconnexa.it</u>.

ITAS Mutua, a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia, risolve il contratto e restituisce al *contraente* la parte di *premio*, relativo alla garanzia Responsabilità Civile pagata e non goduta, al netto delle imposte, del fondo di garanzia e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 del *C.A.*

Art. 1.8 - DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA O DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di distruzione o esportazione definitiva del *veicolo*, il *contraente* deve informare ITAS Mutua fornendo attestazione del *P.R.A.* della restituzione di carta di circolazione e targa di immatricolazione, tramite il sito dell'intermediario <u>autoconnexa.it</u>.

Nel caso di demolizione del *veicolo*, **il contraente** deve informare ITAS Mutua fornendo copia del certificato previsto dalla normativa vigente, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione. L'obbligo di consegna del certificato decade nel momento in cui la demolizione è verificabile sulle banche dati SIC-ANIA (Sistema Informativo integrato Controlli auto).

In tutte le ipotesi il contraente si assume l'impegno di non utilizzare e distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde.

La distruzione, l'esportazione definitiva o la demolizione del veicolo determinano, a scelta del *contraente*, uno dei sequenti effetti:

- 1. Sostituzione con altro veicolo
 - Se il *contraente* chiede che il contratto sia reso valido per un altro *veicolo* di sua proprietà, o per altro *veicolo* di proprietà del coniuge / convivente di fatto / persona unita civilmente, ITAS Mutua procede alla sostituzione con conguaglio del *premio* sulla base della *tariffa* applicata al contratto sostituito.

Drive Connexa

Norme di carattere generale

2. Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve dalle ore 24 del giorno della consegna dei documenti sopra indicati e ITAS Mutua restituisce al *contraente* la parte di *premio* relativo alla garanzia di Responsabilità Civile pagata e non goduta, al netto delle imposte, del fondo di garanzia e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 1.9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Come previsto dall'art 122 bis del *C.A.*, il *proprietario*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo assicurato può chiedere la sospensione del contratto, comunicandolo all'impresa di assicurazione tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000) **tramite il sito dell'intermediario** <u>autoconnexa.it</u>.

Il termine di sospensione inizialmente comunicato può essere prorogato più volte, previa comunicazione all'impresa da effettuarsi, tramite il sito dell'intermediario autoconnexa.it, entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità. La sospensione è attivata dal momento della registrazione della stessa nella banca dati costituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; ITAS Mutua ne dà tempestiva comunicazione all'assicurato.

Art. 1.10 - SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi di sostituzione del contratto in corso d'anno, per qualsiasi motivo, sarà mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito con mantenimento fino alla scadenza della classe di merito in corso. La sostituzione del contratto non ne modifica la forma tariffaria.

Art. 1.11 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il contraente deve fornire a ITAS Mutua informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se non lo fa per dolo o colpa grave su fatti che conosce o potrebbe normalmente conoscere, il contratto può essere annullato e può perdere il diritto all'indennizzo (art. 1892 del Codice civile).

Se non lo fa, ma senza dolo o colpa grave o su fatti che non conosceva e che non poteva verificare, **ITAS Mutua può recedere dal contratto** (art. 1893 del Codice civile).

In questi casi ITAS Mutua può trattenere:

- i premi già incassati;
- il premio per il periodo di assicurazione in corso;
- in caso di dolo o colpa grave, il premio dovuto per il primo anno.

Art. 1.12 - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'assicurato deve avvisare per iscritto ITAS Mutua se nel corso del contratto la situazione considerata al momento della sottoscrizione del contratto stesso si modifica in modo da aumentare o diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi, causando un aggravamento o una diminuzione del rischio.

In caso di aggravamento del rischio, se l'assicurato non rispetta questo obbligo (previsto dall'art. 1898 del Codice civile) può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo. ITAS Mutua, inoltre, può recedere dal contratto e rimborsare all'assicurato la parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte, del fondo di garanzia e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

In caso di diminuzione del rischio, ITAS Mutua è tenuta a ridurre il *premio* dalla scadenza di polizza o, in caso di frazionamento del premio, dalle rate successive alla comunicazione del *contraente* o dell'assicurato (art. 1897 del Codice civile).

Esempio di diminuzione del rischio:

trasferisco la mia residenza in una provincia dove la circolazione è considerata meno rischiosa rispetto alla precedente.

Esempio di aggravamento del rischio:

il veicolo assicurato viene cointestato al P.R.A. con mio figlio neo patentato.

Drive Connexa

Norme di carattere generale

Art. 1.13 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il contraente deve comunicare a ITAS Mutua, tramite il sito dell'intermediario <u>autoconnexa.it</u>, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di *sinistro*, il contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

Art. 1.14 - VALUTAZIONE DELLO STILE DI GUIDA AL RINNOVO

Se il *contraente* alla scadenza annua della *polizza* chiede di rinnovare la copertura con il prodotto Drive Connexa, il *premio* di tariffa della garanzia Responsabilità Civile Auto previsto per il rinnovo potrà variare dell'importo relativo al punteggio per stile di guida calcolato come sotto indicato.

Una volta installato, attivato e collegato con i cellulari dei guidatori del mezzo ad ogni utilizzo del veicolo (vedi art. 2.3.1), il device Connexa registra i dati di movimento che verranno sintetizzati in un punteggio sullo stile di quida.

Il punteggio dello stile di guida è definito da un algoritmo basato su:

- l'intensità e la freguenza di accelerazioni e decelerazioni;
- la percentuale di chilometri effettuati in eccesso di velocità per tipologia di strada percorsa, urbana, extraurbana, autostrada;
- la percentuale di chilometri percorsi per fascia oraria e per tipologia di strada urbana, extraurbana, autostrada.

Il punteggio va da 1 (stile di guida peggiore) a 100 (stile di guida migliore) e considera tutti i movimenti del veicolo fino a 60 giorni prima della scadenza del contratto.

L'importo della variazione derivante dallo stile di guida al rinnovo sarà calcolato:

- al primo rinnovo, sul premio pagato per la garanzia Responsabilità Civile Auto nella prima annualità assicurativa, applicando la percentuale di variazione indicata in tabella:

Punteggio	% variazione al primo rinnovo
0 - 10	0,0
11 - 20	0,0
21 - 30	-2,5
31 - 40	-5,0
41 - 50	-7,5
51 - 60	-10,0
61 - 70	-12,5
71 - 80	-15,0
81 - 90	-17,5
91 - 100	-20,0

- per i rinnovi successivi, sul premio pagato per la garanzia Responsabilità Civile Auto dell'annualità assicurativa precedente, al netto dell'eventuale sconto ottenuto in quell'annualità per lo stile di guida, applicando le percentuali di variazione comunicate al *contraente* con l'offerta di rinnovo.

Lo sconto per stile di guida sulla garanzia Responsabilità Civile Auto sarà utilizzabile solamente per il rinnovo della polizza in scadenza e non sarà riconosciuto se si verifica almeno una delle seguenti ipotesi:

- durante il periodo di analisi è avvenuto un sinistro con responsabilità paritaria o principale;
- la percentuale di viaggi connessi con collegamento tra device e cellulare è inferiore al 70%;
- è stata registrata una disconnessione non giustificata del device dal parabrezza;
- si verificano anomalie nell'utilizzo del device Connexa o nel collegamento con il cellulare e, successivamente alla notifica delle anomalie al cliente, queste non vengano sanate e non si registrino percorrenze negli ultimi 60 giorni di rilevazione.

Drive Connexa

Norme di carattere generale

Esempio di calcolo dello sconto per stile di guida:

Premio pagato alla prima stipula per la garanzia Responsabilità Civile Auto: 400 euro.

Decidi di rinnovare la copertura.

Nella prima annualità hai maturato un punteggio relativo allo stile di guida di 90 punti.

Il *premio* richiesto per la garanzia Responsabilità Civile Auto è di 420 euro, a cui verranno sottratti 60 euro dovuti allo sconto per lo stile di guida (15% di 400 euro, pagati per Responsabilità Civile Auto nell'anno precedente). Per la garanzia Responsabilità Civile Auto il secondo anno pagherai, quindi, 360 euro.

Decidi di rinnovare ancora la copertura.

Per la seconda annualità hai maturato un punteggio relativo allo stile di guida di 85 puntiIpotizziamo che la percentuale di sconto prevista per questo punteggioè del 15%. Il *premio* richiesto per la garanzia Responsabilità Civile Auto è di 420 euro, a cui verranno sottratti 63 euro dovuti allo sconto per lo stile di guida (15% di 420 euro, pagati per Responsabilità Civile Auto nell'anno precedente). Per la garanzia Responsabilità Civile Auto il terzo anno pagherai, quindi, 357 euro.

Art. 1.15 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.16 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato.

Art. 1.17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Questo contratto di *assicurazione* è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Drive Connexa

Sezione Responsabilità civile auto

2. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Art. 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

È necessario acquistare la garanzia Responsabilità Civile Auto per poter acquistare le garanzie previste dalle sezioni successive.

Art. 2.1 - COSA È ASSICURATO

ITAS Mutua assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, **entro** i **massimali convenuti ed indicati in polizza**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di *risarcimento* di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni diretti causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

La legge prevede un *massimale* minimo per *sinistro* di 6.450.000 euro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel *sinistro*, e di 1.300.000 euro per i danni alle *cose*; tuttavia è possibile concordare *massimali* di importo superiore.

L'assicurazione comprende anche:

- la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo assicurato per i danni da loro involontariamente causati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo stesso, **esclusi i danni al veicolo stesso**;
- la responsabilità civile derivante al *contraente* e *proprietario* del veicolo assicurato, ai sensi dell'art. 2048, primo comma del Codice civile, in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato **purché avvenuta a loro insaputa -** per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori, o delle persone soggette a tutela con loro conviventi.

In questi casi, i *massimali* assicurati sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base di queste estensioni di copertura.

L'art. 2048 primo comma del Codice civile prevede quanto segue:

Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.

[omissis]

Esempio:

mio figlio di 13 anni, a mia insaputa, prova a guidare la mia autovettura nella strada davanti a casa e danneggia una macchina parcheggiata.

Art. 2.1.1 - OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

1. LIMITAZIONE DELLA RIVALSA

Con il pagamento di un *premio* aggiuntivo ed espresso richiamo in *polizza* è possibile acquistare, al momento della stipula del contratto, l'opzione Limitazione della rivalsa.

Con questa opzione, ITAS Mutua limita a 5.000 euro la rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 144 del C.A.:

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 del Codice della Strada (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 186 bis del Codice della Strada (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni , per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose), compreso il caso di rifiuto dell'accertamento;
- nel caso di guida con patente scaduta, a condizione che sussistano, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e che l'abilitazione sia rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro.
 ITAS Mutua limita la rivalsa anche nel caso in cui il rinnovo entro 6 mesi sia impedito dagli esiti del sinistro;
- nel caso di veicolo guidato da persona diversa dal contraente, dal proprietario, dall'usufruttuario, dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, ma con il consenso di questi, se il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, e chi ha dato il consenso non ne era a conoscenza.

Drive Connexa

Sezione Responsabilità civile auto

Esempio di limitazione della rivalsa:

faccio un incidente con mia responsabilità e scopro che ho la patente scaduta.

I danni al terzo danneggiato sono di 25.000 euro. Alla stipula della polizza ho acquistato la garanzia Responsabilità civile Auto con l'opzione Limitazione della rivalsa.

ITAS Mutua risarcisce il danneggiato per l'intero importo, invece che rivalersi nei miei confronti per l'intero importo, si rivale per un massimo di 5.000 euro.

2. BONUS PROTETTO

Con il pagamento di un *premio* aggiuntivo è possibile acquistare, al momento della stipula del contratto, l'opzione Bonus protetto che consente di evitare la maggiorazione del *premio* dovuta all'applicazione delle regole evolutive relative alla classe di merito ITAS, per il primo *sinistro* accaduto nel periodo di osservazione. Il contratto resterà, quindi, nella stessa classe di merito ITAS precedentemente assegnata; rimangono, invece, invariate le regole evolutive relative alla *classe di merito CU*.

Se nel periodo di osservazione si verificano due o più *sinistri* valgono le normali regole evolutive, senza considerare il primo *sinistro* in ordine di accadimento.

L'opzione Bonus protetto è acquistabile solo in presenza di attestato di rischio con le seguenti caratteristiche:

- in classe di merito CU non superiore a 8;
- riferito a un contratto scaduto da meno di sei mesi;
- esente da sinistri negli ultimi 5 anni (più l'anno corrente); non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle "N.A." (non assicurato) o "N.D." (dato non disponibile).

Successivamente alla stipula, è possibile includere l'opzione Bonus protetto solo a scadenza annuale in caso di rinnovo. Al rinnovo di un contratto stipulato con l'opzione Bonus protetto, l'opzione non sarà rinnovabile se nell'anno assicurativo precedente l'assicurato ne abbia beneficiato.

Art 2.1.2 - OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

1. RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

Al momento della stipula del contratto è possibile scegliere, con una diminuzione di premio della garanzia Responsabilità civile auto del 5%, l'opzione Risarcimento in forma specifica.

Con questa opzione in caso di *sinistro* relativo alla Responsabilità civile auto in cui l'assicurato non sia, neppure in parte, responsabile del danno al proprio veicolo e il danno sia quindi totalmente risarcibile, il *risarcimento* sarà effettuato attraverso la riparazione diretta del *veicolo* stesso presso una carrozzeria convenzionata con ITAS Mutua.

Con la scelta di questa opzione l'assicurato si impegna ad utilizzare per la riparazione del veicolo una carrozzeria convenzionata con ITAS Mutua, il cui elenco è disponibile sul sito Internet www.gruppoitas.it, a patto che la carrozzeria convenzionata si trovi entro 30 km (calcolati in base alle indicazioni di Google Maps) dall'indirizzo di residenza del contraente o dal luogo in cui si trova il veicolo al momento della denuncia.

In presenza di Risarcimento in forma specifica si intende implicitamente prestato il consenso di ITAS Mutua alla cessione alla carrozzeria convenzionata di crediti e diritti risarcitori dell'assicurato derivanti dal sinistro per il danno al veicolo.

Se il veicolo viene fatto riparare presso una carrozzeria non convenzionata con successiva richiesta a ITAS Mutua di rimborso delle spese sostenute, la liquidazione del danno sarà decurtata nella misura del 10%.

È possibile escludere l'opzione Risarcimento in forma specifica solo a scadenza annuale in caso di rinnovo.

Drive Connexa

Sezione Responsabilità civile auto

2. GUIDA ESPERTA

Al momento della stipula del contratto è possibile scegliere, con una diminuzione di premio della garanzia Responsabilità civile auto, l'opzione "Guida esperta".

Con questa opzione, nel caso in cui al momento del *sinistro* alla guida dell'autovettura ci sia una persona di età inferiore a 26 anni e/o con meno di due anni dal rilascio della patente, **ITAS Mutua risarcirà** interamente, come per legge, il danno subito dai terzi, ma l'assicurato dovrà rimborsare a **ITAS** l'importo della *franchigia* fissa di 2.000 euro dopo la liquidazione del danno.

La franchigia non viene richiesta:

- nel caso in cui il veicolo sia guidato dal titolare di un'officina di autoriparazione (o da un suo dipendente) preposto alla riparazione del veicolo stesso;
- nel caso in cui il contraente abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante;
- se l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro è dovuto a stato di necessità.
- se l'indennizzo pagato da ITAS Mutua non supera l'importo della franchigia;
- se l'indennizzo supera l'importo della franchigia ma viene integralmente rimborsato.

È possibile escludere l'opzione Guida esperta solo a scadenza annuale in caso di rinnovo.

Art 2.2 - COSA NON È ASSICURATO

SOGGETTI ESCLUSI

Ai sensi dell'art. 129 del C.A. non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni alla persona e alle cose;
- il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del *proprietario* del *veicolo*, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per *veicolo* in leasing, se conviventi con il conducente o il *proprietario* o a loro carico, per i danni a cose.

ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- a) nel caso di guida senza patente o con patente non idonea alla guida del veicolo utilizzato o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del Codice della Strada, fatte salve le estensioni previste acquistando l'opzione di cui all'art. 2.1.1 punto 1) Limitazione della rivalsa;
- b) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti;
- c) durante la partecipazione del *veicolo* a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- d) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) in caso di sostituzione, sospensione o risoluzione del contratto, quando il *contraente* non ha rispettato l'impegno di non utilizzare e distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde.

Nei casi di cui sopra e in tutti gli altri in cui siano applicabili gli artt. 143 e/o 144 comma 2 del *C.A.*, ITAS Mutua eserciterà diritto di *rivalsa* per le somme pagate ai terzi.

Art. 2.3 - COME SI ASSICURA

Art. 2.3.1 - UTILIZZO DEL DISPOSITIVO CONNEXA

Il contraente si impegna a:

- installare ed attivare il dispositivo Connexa con le modalità indicate nel contratto che il contraente stipula con Connexa Instech srl per la fornitura del servizio di rilevamento dello stile di guida non appena ne entri in possesso, e comunque non oltre 21 giorni dalla data di decorrenza della polizza;
- collegare il bluetooth e il GPS del cellulare al dispositivo Connexa ad ogni utilizzo del veicolo, per permettere la rilevazione dello stile di guida.

Se il dispositivo non viene installato ed attivato sul veicolo assicurato, ITAS Mutua può chiedere al contraente una somma massima pari all'eventuale sconto concesso sulla garanzia Responsabilità civile auto.

Nel caso in cui, al momento del *sinistro* con responsabilità principale o paritaria, il dispositivo non risulti attivato, ITAS Mutua provvederà a risarcire i terzi danneggiati, e dopo effettuerà rivalsa per un importo fino a 1.500,00 euro, oltre alla *franchigia* già prevista in caso di scelta della forma tariffaria Bonus malus

Drive Connexa

Sezione Responsabilità civile auto

con franchigia (art. 2.3.4) ed eventuali ulteriori franchigie previste dalle opzioni di cui all'art. 2.1.1 punto 1) – Limitazione della rivalsa e art. 2.1.2 punto 2)- Guida esperta.

Se il dispositivo viene regolarmente installato ed attivato sul veicolo assicurato ma la percentuale di viaggi connessi con collegamento tra device Connexa e cellulare è inferiore al 70%, non viene applicato l'eventuale sconto per stile di guida al rinnovo (vedi art. 1.14).

Art. 2.3.2 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalla tariffa Bonus Malus si considerano i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1º periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi, decorrono dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e terminano sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

Art. 2.3.3 - ATTESTATO DI RISCHIO

Come previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 15 maggio 2015, in occasione di ogni scadenza annuale del contratto, e comunque nel caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso, ITAS Mutua consegna per via telematica l'attestazione sullo stato del rischio al *contraente* e, se persona diversa, all'avente diritto.

L'attestato di rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con la messa a disposizione dello stesso nell'area riservata sul sito www.gruppoitas.it.

In caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al *proprietario*, se diverso dal *contraente*, si considera assolto con la consegna al primo nominativo utile risultante sulla carta di circolazione.

L'attestazione contiene:

- la denominazione di ITAS Mutua;
- il nome e cognome ed il codice fiscale del *contraente* e del *proprietario* o altro eventuale avente diritto (usufruttuario, acquirente nel caso di patto di riservato dominio, locatario nel caso di locazione finanziaria);
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto;
- la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti *classi CU* di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto;
- una tabella riportante l'indicazione del numero dei sinistri pagati anche a titolo parziale nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità (c.d. sinistrosità pregressa);
- la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a *cose*, di soli danni a persone o misto (danni sia a *cose* che a persone);
- gli eventuali importi delle franchigie richieste da ITAS Mutua e non corrisposte dall'assicurato;
- nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4-bis del *C.A.* (agevolazione ulteriore veicolo "Bersani- Bonus Familiare") l'attestato dovrà contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo;
- l'indicazione dello IUR (Identificativo Univoco di Rischio) che contrassegna il rischio relativo al *proprietario* (o, se diverso, all'altro *avente diritto* all'attestato) e al veicolo assicurato indicato nell'attestato. Tale codice IUR consente di aggiornare la tabella di sinistrosità pregressa del rischio identificato, anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di Compagnia di assicurazione tenendo in considerazione gli eventuali sinistri tardivi (sinistri liquidati fuori dal periodo di osservazione o liquidati dopo la scadenza del contratto).

La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo.

ITAS Mutua garantisce all'avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dell'attestato di rischio, senza applicazione di costi.

Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134 del *C.A.* In tal caso ITAS Mutua consegna per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.

Gli attestati di rischio così rilasciati **non possono** essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.

Drive Connexa

Sezione Responsabilità civile auto

ITAS Mutua non trasmette l'attestato di rischio, fatto salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso, nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale in conseguenza di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva all'estero:
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- furto del veicolo.

Ai sensi dell'art. 134 del *C.A.* e dell'art. 8 del Regolamento IVASS n° 9/2015, in caso di cessazione del rischio assicurato, debitamente documentato, di sospensione senza riattivazione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, **l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.**

ITAS Mutua è obbligata a memorizzare i dati contenuti nell'attestazione dello stato di rischio, acquisito direttamente per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati (Regolamento IVASS n° 9/2015).

In caso di assenza dell'attestato, parziale o totale, sarà richiesta una dichiarazione del *contraente,* supportata da adeguata documentazione, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa.

ITAS Mutua è obbligata, alle **scadenze annuali successive alla stipula del contratto**, ad indicare sull' attestato di rischio la *classe di merito CU*, necessaria per il passaggio della copertura ad altra Impresa assicuratrice, in aggiunta alla indicazione della classe di merito ITAS di provenienza e di assegnazione.

Per la determinazione della CU adotterà le regole evolutive contenute nella seguente tabella:

Classe di merito		Classe di assegna	zione ITAS in base	ai sinistri osservat	i
CU	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Drive Connexa

Sezione Responsabilità civile auto

Art. 2.3.4 - FORMA TARIFFARIA

ITAS Mutua assicura i veicoli applicando i criteri di tariffazione in base a:

- dati tecnici dell'autovettura assicurata;
- dati anagrafici relativi al *proprietario*, all'usufruttuario, all'acquirente (nel caso di patto riservato dominio), al locatario (nel caso di locazione finanziaria);
- dati relativi all'attestazione sullo stato del rischio, se presente;
- forma tariffaria applicata al contratto.

Il contraente può scegliere fra le seguenti forme tariffarie:

- BONUS MALUS, che prevede riduzioni o maggiorazioni di *premio* in relazione al numero di sinistri registrati nel periodo di osservazione. Il Bonus/Malus si articola in 20 classi di merito interne di appartenenza dalla 1b alla 18 corrispondenti ciascuna a livelli di premio determinati secondo l'applicazione dei coefficienti determinazione del premio.

Classe ITAS	1b	1a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Coefficienti	0,64	0,65	0,67	0,71	0,76	0,80	0,84	0,86	0,89	0,90	0,92	0,93	0,94	0,96	0,98

Classe ITAS	14 Classe d'ingresso	15	16	17	18
Coefficiente	1,00	1,03	1,08	1,13	1,21

- BONUS MALUS CON FRANCHIGIA: in aggiunta a quanto sopra, **prevede l'applicazione di una** *franchigia* **fissa di 500 euro per ogni** *sinistro*.

Questa formula tariffaria non è applicabile nel caso in cui l'assicurato presenti un attestato di rischio dal quale risulti che uno o più importi di franchigia non sono stati rimborsati.

Art. 2.3.5 - ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO CU ALLA STIPULA DI CONTRATTO

Alla stipula del contratto saranno richiesti all'assicurato, se non verificabili nelle banche dati, la carta di circolazione, il certificato di proprietà o il documento unico di circolazione, o l'appendice di cessione del contratto relativi al veicolo per assegnare al contratto la classe di merito corrispondente.

Se i documenti sopra indicati non vengono esibiti, al contratto è assegnata la *classe di merito CU* 18 e la corrispondente classe di merito ITAS.

Nel caso di richiesta di stipula di un contratto avvalendosi dell'agevolazione ulteriore veicolo "Bersani" – Bonus familiare" (art. 134 comma 4 bis *C.A.*), in mancanza della carta di circolazione del mezzo di riferimento oppure dei requisiti previsti per usufruire di questa agevolazione, al contratto è assegnata la *classe di merito CU* 14 e la corrispondente classe di merito ITAS 14.

Nel caso in cui i documenti vengano esibiti dopo la stipula, ma comunque entro i successivi 3 mesi al contratto sarà assegnata la corretta classe di merito con eventuale conguaglio del *premio*.

1. ASSENZA DI PRECEDENTI ASSICURATIVI

Nel caso di *veicolo* di nuova immatricolazione, assicurato per la prima volta dopo voltura al *P.R.A.* o registrato per la prima volta nell'Archivio Nazionale dei Veicoli:

- a) se il *contraente* non dimostra di aver diritto all'applicazione dell'agevolazione per ulteriore veicolo "Bersani-Bonus Familiare" (art. 134 comma 4 bis *C.A.*) verrà assegnata, **a fronte dell'esibizione della carta di circolazione e del certificato di proprietà o dell'appendice di cessione del contratto, la classe di merito CU 14 e la classe di merito ITAS 14;**
- b) se il contraente dimostra di aver diritto all'applicazione dell'agevolazione per ulteriore veicolo "Bersani Bonus Familiare" (art 134 comma 4 bis C.A.):
 - perché già titolare di polizza assicurativa su altro veicolo che abbia maturato un attestato di rischio;
 - o perché stabilmente convivente nel nucleo familiare con persona già titolare di *polizza* assicurativa che abbia maturato un attestato di rischio

dopo verifica nelle banche dati delle carte di circolazione dei due veicoli, al contratto è assegnata la classe di merito ITAS come stabilito nella tabella sotto riportata:

Drive Connexa

Sezione Responsabilità civile auto

Classe CU di assegnazione del veicolo di riferimento	Classe ITAS di assegnazione
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

2. PRESENZA DI PRECEDENTI ASSICURATIVI

Nei casi che seguono, quando l'attestato di rischio è in corso di validità viene mantenuta la *classe di merito CU* indicata, mentre quando l'attestato di rischio è scaduto il veicolo si intende privo di precedenti assicurativi (vedi precedente paragrafo).

- a) Nel caso di veicolo precedentemente assicurato con altra Impresa di assicurazione, decorsi 15 giorni dalla scadenza del precedente contratto di assicurazione, in caso di inutilizzo il contraente deve sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nella quale attesti che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo.
 - In assenza di dichiarazione, al contratto sarà assegnata la classe di merito CU 18 e la classe di merito ITAS 18.
- b) Nel caso in cui l'attestato di rischio si riferisca ad altro veicolo, oggetto di cessazione del rischio (alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, certificazione della cessazione della circolazione), il contraente deve consegnare documentazione idonea a provare i motivi della cessazione di rischio.
- c) Nel caso in cui l'attestato di rischio si riferisca a veicolo oggetto di furto senza ritrovamento, il contraente deve consegnare copia di denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente e il precedente contratto assicurativo.

Nei casi che seguono, al contratto viene assegnata la classe di merito CU determinata con le seguenti regole:

- d) Nel caso in cui l'attestato di rischio si riferisca ad un avente diritto diverso dall'effettivo proprietario del veicolo, il veicolo si considera privo di precedenti assicurativi e viene inserito in classe di merito CU 14.
- e) Nel caso in cui il veicolo sia stato assicurato in precedenza con un contratto temporaneo, viene assegnata la stessa classe di merito indicata nel precedente contratto temporaneo del quale **il contraente è tenuto ad esibire copia**.

Nel caso di veicolo precedentemente assicurato con contratto annuale non ancora giunto a scadenza e in presenza di rate di *premio* insolute, **al contratto sarà assegnata la** *classe di merito CU* 18.

Nel caso di veicolo precedentemente assicurato con contratto annuale e frazionamento del *premio*, successivamente alla scadenza annuale e in presenza di rate di *premio* insolute, il *contraente/ proprietario* potrà, alla stipulazione di un nuovo contratto, far valere l'attestazione sullo stato del rischio precedentemente rilasciata, integrata dalla dichiarazione di aver stipulato un contratto di durata annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento del *premio/*risolta di diritto prima della scadenza naturale e di non aver circolato dalla data di sospensione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto/risoluzione.

In assenza della dichiarazione, al contratto sarà assegnata la classe di merito CU 18.

f) Nel caso di rinnovo di contratto già stipulato per lo stesso veicolo avvalendosi dell'agevolazione prevista dall'agevolazione ulteriore veicolo "Bersani- Bonus Familiare" (art. 134 comma 4 bis *C.A.*), viene assegnata la *classe di merito CU* indicata nell'attestato di rischio del mezzo di riferimento e la classe di merito ITAS prevista nel successivo art. 2.3.7 in base ai periodi della tabella di sinistrosità pregressa

Drive Connexa

Sezione Responsabilità civile auto

dell'attestato del veicolo che si sta assicurando.

Il contraente deve consegnare fotocopia della Carta di circolazione relativa al veicolo di riferimento se assicurato presso altra Impresa (e non presente nelle banche dati) e, se il veicolo di riferimento è di proprietà di un familiare convivente, il certificato anagrafico di stato di famiglia.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 134, comma 4-bis del *C.A.* (agevolazione ulteriore veicolo "Bersani-Bonus Familiare"), di seguito si riportano le regole specifiche che disciplinano i casi di mantenimento della *classe di merito CU* e della relativa tabella di sinistrosità pregressa contenuta nell'attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all'art. 47 del *Codice della strada*:

g) per i casi di veicoli già assicurati all'estero, **il contraente consegna una dichiarazione**, rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di merito CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella art. 2.3.3, considerando la 14^a quale classe d'ingresso.

In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito CU 14;

- h) in caso di passaggio di proprietà del veicolo da una pluralità di proprietari a uno o più di essi, a quest'ultimo/i è attribuita la *classe di merito CU* maturata su tale veicolo anche quando lo stesso viene sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la *classe di merito CU* maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
- nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di merito CU già maturata sul veicolo trasferito. Chi cede la proprietà può conservare la classe di merito CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
- j) se la *classe di merito CU* attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita è stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto e il veicolo in conto vendita risulta invenduto e viene nuovamente assicurato, allo stesso è assegnata la *classe di merito CU* precedentemente maturata;
- k) se la *classe di merito CU* attribuita a un veicolo oggetto di *furto* è stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto e il veicolo rubato viene ritrovato e viene nuovamente assicurato, allo stesso è assegnata la *classe di merito CU* precedentemente maturata;
- se il proprietario di un veicolo dimostra, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:
 - vendita
 - demolizione;
 - furto di cui sia esibita denuncia
 - certificazione di cessazione della circolazione
 - definitiva esportazione all'estero
 - consegna in conto vendita

al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima *classe di merito CU* del precedente veicolo.

Questo vale anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare è acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine non inferiore a dodici mesi. In questa ipotesi la *classe di merito CU* maturata sul veicolo venduto è riconosciuta al locatario **se le sue generalità sono state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo**, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;

- m) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine non inferiore a dodici mesi è acquistato da chi lo utilizza, la *classe di merito CU* maturata è riconosciuta allo stesso **se le sue generalità sono state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo**, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.
 - Se l'utilizzatore del veicolo, quando ne cessa l'utilizzo, non acquista il veicolo locato in leasing o noleggiato, la *classe di merito CU* è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente al 16/04/2018 (data di entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 72/2018);
- n) nel caso di veicolo intestato a soggetto disabile, la *classe di merito CU* maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, **purché le generalità degli stessi siano state registrate**, **quali intestatari temporanei del veicolo**, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
- o) se la proprietà del veicolo assicurato viene trasferita a seguito di successione, la *classe di merito CU* maturata sul veicolo è attribuita agli eredi conviventi con il defunto al momento della morte, diventati

Drive Connexa

Sezione Responsabilità civile auto

proprietari del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l'erede, già convivente con il defunto, o un suo familiare convivente, è *proprietario* di altro veicolo assicurato, al veicolo acquisito a titolo ereditario viene assegnata, **su richiesta del** *contraente*, la stessa *classe di merito CU* del veicolo di preesistente proprietà;

- p) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di merito CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, fino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di merito CU 14; il cedente ha diritto a mantenere la classe di merito CU per il periodo di validità dell'attestato;
- q) quando il precedente contratto è stato stipulato presso un'impresa alla quale è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non è presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio (art. 134 del C.A.), il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente; In mancanza della dichiarazione sostitutiva è richiesta una dichiarazione del contraente, supportata da adeguata documentazione, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa;
- r) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di merito CU;
- s) nel caso di società di persone o capitali proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della *classe di merito CU* in capo alla persona giuridica che ne ha acquisito civilisticamente la proprietà;
- t) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di merito CU già maturata.

Art. 2.3.6 - ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO ITAS ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

La classe di merito ITAS assegnata al contratto è definita in base alla *classe di merito CU* come indicato nella tabella sotto riportata:

Classe CU di provenienza	Classe ITAS di assegnazione
1 (da due o più anni in cu 1)	1B
1 (anno prima in cu 1)	1A
1 (anno prima in cu 2)	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

La tabella sopra riportata è applicata anche nel caso di assicurato proveniente da ITAS Mutua con prodotto diverso da Drive Connexa.

Art. 2.3.7 - ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO ITAS PER LE ANNUALITÀ SUCCESSIVE A QUELLA DI STIPULA

In caso di rinnovo, per le annualità successive a quella di stipula, in caso di rinnovo, il contratto per il quale si è completato il periodo di osservazione è assegnato alla classe di merito ITAS in base al numero dei sinistri accaduti nel periodo di osservazione, secondo i criteri indicati nella tabella sotto riportata.

Ai fini dell'evoluzione della classe di merito ITAS vengono presi in considerazione:

Drive Connexa

Sezione Responsabilità civile auto

- i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale;
- i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità paritaria, nel caso in cui la percentuale di responsabilità cumulata sia pari ad almeno il 51%. A tal fine viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si procede al pagamento, anche a titolo parziale, e la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti coinvolti, il periodo stesso si considera esente da sinistri. Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione delle regole evolutive, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso *sinistro*, non determinano l'applicazione di un ulteriore malus.

Ai fini dell'evoluzione della classe di merito ITAS saranno presi in considerazione anche i sinistri tardivi e i sinistri accaduti durante le coperture temporanee, che determineranno l'evoluzione in malus indipendentemente dal periodo di osservazione.

All'atto del rinnovo del contratto, il *contraente* ha facoltà, per evitare la maggiorazione di *premio* conseguente all'applicazione delle regole evolutive, di rimborsare a ITAS Mutua o, in caso di sinistri gestiti con la procedura di *risarcimento diretto*, alla Stanza di compensazione c/o *CONSAP*, gli importi pagati per tutti o per parte dei sinistri definiti che hanno determinato la maggiorazione del *premio*.

Se il *contraente* desidera esercitare la facoltà di rimborso per un *sinistro* tardivo, la richiesta di rimborso va indirizzata alla precedente Compagnia che ha liquidato il *sinistro*.

	Cla	sse ITAS di	assegna	zione per il	periodo	annuo suco	essivo i	n base ai si	nistri oss	ervati
Classe ITAS di provenienza	0 sinistri	% di differenza tra classi	1 sinistro	% di differenza tra classi	2 sinistri	% di differenza tra classi	3 sinistri	% di differenza tra classi	4 o più sinistri	% di differenza tra classi
1B	1B	0,00	3	19,21	6	35,16	9	43,45	12	49,76
1A	1B	-2,02	3	16,80	6	32,43	9	40,56	12	46,74
1	1A	-1,98	3	14,49	6	29,81	9	37,77	12	43,83
2	1	-6,76	4	12,48	7	24,08	10	30,23	13	36,72
3	2	-6,32	5	9,81	8	18,48	11	23,69	14	31,30
4	3	-5,10	6	7,61	9	14,21	12	19,23	15	28,69
5	4	-4,04	7	5,85	10	11,10	13	16,64	16	28,72
6	5	-3,16	8	4,49	11	9,08	14	15,80	17	31,37
7	6	-2,45	9	3,53	12	8,09	15	16,66	18	36,82
8	7	-1,90	10	2,97	13	8,10	16	19,29	18	34,23
9	8	-1,55	11	2,78	14	9,11	17	23,78	18	32,15
10	9	-1,36	12	2,98	15	11,14	18	30,35	18	30,35
11	10	-1,36	13	3,55	16	14,27	18	28,58	18	28,58
12	11	-1,55	14	4,51	17	18,57	18	26,58	18	26,58
13	12	-1,91	15	5,87	18	24,17	18	24,17	18	24,17
14 Classe di ingresso	13	-2,45	16	7,65	18	21,12	18	21,12	18	21,12
15	14	-3,17	17	9,85	18	17,28	18	17,28	18	17,28
16	15	-4,06	18	12,52	18	12,52	18	12,52	18	12,52
17	16	-5,11	18	6,76	18	6,76	18	6,76	18	6,76
18	17	-6,34	18	0,00	18	0,00	18	0,00	18	0,00

Drive Connexa

Sezione Danni al veicolo e garanzie accessorie

3. SEZIONE DANNI AL VEICOLO E GARANZIE ACCESSORIE

Le garanzie di questa sezione sono acquistabili solo con la Sezione Responsabilità Civile Auto.

Per ciascuna delle seguenti garanzie, se acquistata, sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo entro il limite della somma assicurata, con le franchigie e/o gli scoperti eventualmente previsti in polizza, e con l'applicazione delle regole per la determinazione dell'ammontare del danno previste all'art. 7.10.

Sono assicurati anche gli accessori, gli apparecchi audiofonovisivi, **installati stabilmente e di serie o** documentabili con fattura.

Art 3.1 - INCENDIO E FURTO

Art. 3.1.1 - COSA È ASSICURATO

ITAS Mutua indennizza i **danni materiali e diretti** subiti dal *veicolo* assicurato se si verifica uno dei seguenti eventi:

- 1. incendio nonché esplosione, scoppio ed azione del fulmine;
- 2. *furto*, tentato *furto* o *rapina* del veicolo o di quanto nello stesso contenuto. Sono inclusi i danni derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso illegale del veicolo stesso.

La garanzia non copre i danni conseguenti al reato di appropriazione indebita.

Le coperture elencate sopra sono prestate nella forma a *valore intero*, con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

L'art. 1907 c.c. prevede quanto segue:

Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Esempio: il mio veicolo, assicurato per incendio e furto, viene rubato e successivamente ritrovato con diversi danni.

- Somma assicurata per il veicolo: 5.000 euro
- Valore del veicolo al momento del sinistro: 10.000 euro
- Danno: 6.000 euro
- Indennizzo: 3.000 euro (a cui verranno applicati eventuali franchigie e limiti di indennizzo)

Poiché è stata assicurata solo una parte del valore del bene, viene applicata la regola proporzionale [(5.000*100)/10.000= 50%]

L'indennizzo è quindi pari al 50% del danno subito (3.000 euro) così calcolato:

Inennizzo = [(Valore assicurato*Danno)/Valore reale]

3.000 = (5.000*6.000)/10.000

Nell'assicurazione a *valore intero* è quindi molto importante assicurare il reale valore del veicolo, per non incorrere nella riduzione proporzionale dell'indennizzo.

Nella garanzia è compresa la seguente copertura:

3. Ricorso terzi da incendio, con la quale ITAS Mutua tiene indenne l'assicurato in caso di sua responsabilità per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio, entro il massimale di 250.000 euro, se tali danni non costituiscono un sinistro da circolazione. La copertura è operante anche per sinistri conseguenti alle operazioni di ricarica di veicoli elettrici.

Drive Connexa

Sezione Danni al veicolo e garanzie accessorie

Art. 3.1.2 - COME SI ASSICURA

Al momento della stipula del contratto è possibile scegliere, con una diminuzione di premio, l'opzione Antifurto satellitare.

Con la scelta di questa opzione l'assicurato dichiara:

- che il *veicolo* assicurato è dotato di impianto elettronico antifurto con sistema di localizzazione satellitare e che il relativo servizio è stato attivato:
- che detto impianto è sempre in funzione quando il veicolo viene lasciato incustodito.

In caso di *sinistro*, l'assicurato deve fornire tracciato GPS dell'antifurto satellitare per documentare che al momento del *sinistro* era operante il i servizio di localizzazione. In mancanza, ITAS Mutua applicherà all'indennizzo dovuto ai sensi di polizza uno scoperto del 25%, con il minimo di euro 2.000,00. Scoperto e minimo sono comprensivi di quelli eventualmente pattuiti per il furto in genere del veicolo.

Art. 3.1.3 - COSA NON È ASSICURATO

ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA INCENDIO E FURTO

Sono esclusi i danni:

- a) causati o agevolati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- b) causati o agevolati da scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, e vandalismo;
- c) causati o agevolati da eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine, frane, smottamenti di terreno, valanghe ed altri eventi atmosferici a carattere catastrofale, caduta di aeromobili e loro parti, urto contro animali selvatici salvo quanto compreso nelle garanzie Eventi naturali catastrofali e atmosferici (art. 3.2) e Urto contro animali selvatici (art 3.5) se operanti;
- d) causati da sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare e radioattività;
- e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo stesso;
- f) verificatisi durante la partecipazione del *veicolo* a gare o competizioni sportive e alle relative prove;
- g) causati da bruciature verificatisi in assenza di *incendio*, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico che non sia stato seguito da *incendio*, salvo l'azione del fulmine;
- h) alle cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il veicolo, nonché ai bagagli, agli animali e, in generale, alle cose, che si trovano a bordo del veicolo.

ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO

Sono esclusi i danni:

- i) a cose che l'assicurato, anche se a bordo del veicolo, abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- j) al locale usato come rimessa del veicolo se di proprietà dell'assicurato;
- k) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Art. 3.1.4 - LIMITI DI COPERTURA

Art. 3.1.1	scoperto e/o franchigia per ogni sinistro	Limite di <i>indennizzo</i> per <i>sinistro</i>
Incendio (punto 1)	indicati in <i>polizza</i>	somma assicurata in <i>polizza</i> o valore commerciale se inferiore
Furto totale o parziale e rapina (punto 2)	in presenza di opzione "antifurto satellitare" se lo stesso non è operante al momento del <i>sinistro</i> : scoperto del 25% con il minimo di 2.000 euro	somma assicurata in <i>polizza</i> o valore commerciale se inferiore
Ricorso terzi da incendio (punto 3)		massimale 250.000 euro

Drive Connexa

Sezione Danni al veicolo e garanzie accessorie

Art. 3.2 - EVENTI NATURALI CATASTROFALI E ATMOSFERICI

Questa garanzia è acquistabile solo con la garanzia Incendio e Furto ed è operativa entro i limiti indicati all'art. 3.2.3

Art. 3.2.1 - COSA È ASSICURATO

La garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, in conseguenza di:

- 1. tromba d'aria, tempesta, uragano, grandine, accumulo di neve, frana, valanga, slavina, smottamento;
- 2. terremoto, eruzione vulcanica, mareggiate, inondazione;
- 3. caduta di alberi e caduta di aeromobili, loro parti o cose dagli stessi trasportati, compresi ordigni bellici non nucleari.

Quando le riparazioni vengono effettuate presso carrozzerie non convenzionate con ITAS Mutua, il limite di *indennizzo* è pari a 1500 euro, fermi lo scoperto e la franchigia indicati in polizza.

Quando le riparazioni vengono effettuate presso una delle carrozzerie convenzionate con ITAS Mutua o quando il valore commerciale del *veicolo* al momento del *sinistro* è uguale o superiore a 30.000 euro, il limite di *indennizzo* è elevato al valore commerciale del *veicolo* al momento del *sinistro*, e in ogni caso non potrà mai superare il valore assicurato, fermi lo *scoperto* e la *franchigia* indicati nella in *polizza*.

Se il centro specializzato e convenzionato è lontano più di 30 km (da calcolarsi in base alle indicazioni di Google Maps) dall'indirizzo di residenza del *contraente* o dal luogo in cui si trova il *veicolo* al momento della denuncia, non si applica il limite all'*indennizzo*.

Per i danni da grandine, se la riparazione presso carrozzerie convenzionate specializzate levabolli avviene almeno per il 75% della superficie danneggiata con la tecnica cd. "tira bolli" o "a freddo", non verrà applicato lo *scoperto* e la *franchigia* verrà dimezzata.

In caso di *sinistro* da eventi atmosferici sono indennizzabili anche i danni ai cristalli, così come definiti al successivo art. 3.6 - Rottura cristalli.

Art. 3.2.2 - COSA NON È ASSICURATO

Sono esclusi i danni:

- a) da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte, tetti rimasti aperti;
- b) alle pellicole in caso di car wrap.

Art. 3.2.3 - LIMITI DI COPERTURA

Art. 3.2.1	Scoperto e/o franchigia per ogni sinistro	Limite di <i>indennizzo</i> per <i>sinistro</i>
	15% con il minimo di 500 euro	1.500 euro per riparazioni presso carrozzerie non convenzionate
Garanzia eventi atmosferici	Per i danni da grandine: se la riparazione presso centri convenzionati avviene per almeno il 75% con la tecnica cd. "tira bolli" o "a freddo", non verrà applicato lo scoperto e la franchigia sarà dimezzata (250 euro)	Somma assicurata in <i>polizza</i> o valore commerciale, se inferiore, per riparazioni presso carrozzerie convenzionate o quando il valore commerciale del <i>veicolo</i> al momento del <i>sinistro</i> è uguale o superiore a 30.000 euro.

Drive Connexa

Sezione Danni al veicolo e garanzie accessorie

Art 3.3 - DANNI DA COLLISIONE

Questa garanzia è acquistabile solo con la garanzia Incendio e Furto ed è operativa entro i limiti di cui all'art. 3.3.4

Art. 3.3.1 - COSA È ASSICURATO

La garanzia comprende i danni al *veicolo* conseguenti a collisione con veicoli identificati in caso di accertata responsabilità, totale o parziale, dell'assicurato nella causazione del *sinistro*.

In caso di responsabilità concorsuale, il calcolo dell'indennizzo è effettuato sulla parte di danno non oggetto di risarcimento in regime Responsabilità Civile Auto, e sempre con l'applicazione di degrado, scoperto e franchigia.

La garanzia è prestata nella forma a valore intero, con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art 1907 del codice civile.

Art. 3.3.2 - COME SI ASSICURA

Se la garanzia Responsabilità Civile Auto è stata acquistata con l'opzione Risarcimento in forma specifica (art. 2.1.2 punto 1), alla garanzia Danni da collisione (art. 3.3) è automaticamente applicato l'Indennizzo in forma specifica, e il *premio* della garanzia Danni da collisione viene scontato del 5%.

In caso di *sinistro* relativo alla garanzia Danni da collisione, **l'indennizzo** sarà effettuato attraverso la riparazione diretta del *veicolo* stesso presso una carrozzeria convenzionata con ITAS Mutua.

L'assicurato si impegna, quindi, ad utilizzare per la riparazione del veicolo una carrozzeria convenzionata con ITAS Mutua, il cui elenco è disponibile presso sul sito Internet www.gruppoitas.it., se la carrozzeria convenzionata si trova entro 30 km (calcolati in base alle indicazioni di Google Maps) dall'indirizzo di residenza del contraente o dal luogo ove si trova il veicolo al momento della denuncia.

In presenza di Indennizzo in forma specifica si intende implicitamente prestato il consenso di ITAS Mutua alla cessione alla carrozzeria convenzionata di crediti e diritti derivanti all'assicurato dal sinistro per il danno al veicolo.

Se il *veicolo* viene fatto riparare presso una carrozzeria non convenzionata con successiva richiesta a ITAS Mutua di rimborso delle spese sostenute, **la liquidazione del danno sarà decurtata in misura del 10%.**

Esempio:

non mi fermo allo stop e mi scontro con un'auto in arrivo.

Nella mia polizza è prevista la garanzia Danni da collisione, quindi sono coperti anche i danni al mio veicolo pur essendo mia la responsabilità dell'incidente; ho acquistato la garanzia Responsabilità civile auto con l'opzione Risarcimento in forma specifica, di conseguenza anche la garanzia Danni da collisione prevede l'opzione Indenizzo in forma specifica.

Porto la mia macchina a riparare da un carrozziere di mia fiducia, non convenzionato con Itas Mutua.

Il danno al mio veicolo, al netto di scoperto/franchigia e degrado, è di 5.000 euro.

Itas Mutua mi indennizza 4.500 euro: non avendo portato il mezzo a riparare da un carrozziere convenzionato il 10% del danno è a carico mio.

Art. 3.3.3 - COSA NON È ASSICURATO

Sono esclusi i danni:

- a) causati o agevolati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- b) causati o agevolati da scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atto doloso in genere;
- c) causati o agevolati da eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine, frane, smottamenti di terreno, valanghe ed altri eventi atmosferici a carattere catastrofale, caduta di aeromobili e loro parti, urto contro animali selvatici salvo quanto compreso nelle garanzie Eventi naturali catastrofali e atmosferici (art. 3.2) e Urto contro animali selvatici (art 3.5) se operanti;
- d) causati da sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare e radioattività;
- e) determinati o agevolati da dolo del *contraente*, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del *veicolo* stesso;

Drive Connexa

Sezione Danni al veicolo e garanzie accessorie

- f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove;
- g) causati da bruciature verificatisi in assenza di *incendio*, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico che non sia stato seguito da *incendio*, salvo l'azione del fulmine;
- h) alle cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il veicolo, nonché ai bagagli, agli animali e, in generale, alle cose che si trovano a bordo del veicolo;
- i) cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- j) verificatisi a causa di traino attivo o passivo, salvo che riguardino roulotte o rimorchi agganciati a norma del *Codice della Strada*;
- k) verificatisi a causa di circolazione al di fuori della sede stradale;
- I) alle ruote cerchioni, coperture e camere d'aria e ai cristalli;
- m)nel caso di guida senza patente o con patente non idonea alla guida del *veicolo* utilizzato o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del *Codice della Strada*.

Art. 3.3.4 - LIMITI DI COPERTURA

Art. 3.3.1	Scoperto e/o franchigia per ogni sinistro	Limite di <i>indennizzo</i> per <i>sinistro</i>
Danni da collisione	indicati in <i>polizza</i>	somma assicurata in <i>polizza</i> o valore commerciale se inferiore

Art. 3.4 - DANNI DA COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI

Art. 3.4.1 - COSA È ASSICURATO

La garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal *veicolo* (a seguito di collisione con altro *veicolo* non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria e identificato dall'Autorità Giudiziaria o di polizia con verbale di incidente. Se non c'è l'intervento delle Autorità sul luogo dell'incidente, l'assicurato deve sporgere alle Autorità denuncia dettagliata dell'incidente – identificando chiaramente il *veicolo* non assicurato – e consegnarne copia a ITAS Mutua; l'indennizzo viene corrisposto solo se ITAS Mutua è messa nella condizione di verificare i danni su entrambi i veicoli.

La garanzia è prestata nella forma a *primo rischio*, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo definita ai sensi dell'art. 2054 c.c. e purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.

Sono esclusi eventuali danni alle persone che si trovano a bordo del veicolo.

Art. 3.4.2 - COSA NON È ASSICURATO

Sono esclusi i danni:

- a) determinati o agevolati da dolo del *contraente*, dell'assicurato, delle persone che abitano con loro, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del *veicolo* stesso;
- b) nel caso di guida senza patente o con patente non idonea alla guida del *veicolo* utilizzato o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del *Codice della Strada*.

Art. 3.4.3 - LIMITI DI COPERTURA

Art. 3.4.1	Limite di i <i>ndennizzo</i> per anno assicurativo
Danni da collisione con veicoli non assicurati	3.000 euro

Drive Connexa

Sezione Danni al veicolo e garanzie accessorie

Art. 3.5 - URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI

Questa garanzia è acquistabile solo con la garanzia Incendio e Furto ed è operativa entro il limite di cui all'art. 3.5.3.

Art. 3.5.1 - COSA È ASSICURATO

La garanzia comprende i danni **materiali e diretti** subiti dal *veicolo* **in Italia** in conseguenza di urto contro animali selvatici, **a condizione che:**

- **il fatto sia stato verbalizzato** dalle Autorità (soggetti indicati all'articolo 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 o da personale appartenente al Corpo forestale delle province di Trento e Bolzano);
- il veicolo sia riparato.

La garanzia è prestata nella forma a *primo rischio*, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

Art. 3.5.2 - COSA NON È ASSICURATO

Sono esclusi i danni:

- a) determinati o agevolati da dolo del contraente, dell'assicurato, delle persone che abitano con loro, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo stesso;
- b) nel caso di guida senza patente o con patente non idonea alla guida del *veicolo* utilizzato o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del *Codice della Strada*.

Art. 3.5.3 - LIMITI DI COPERTURA

Art. 3.5.1	Limite di indennizzo per anno assicurativo
Urto contro animali selvatici (in Italia)	3.500 euro

Drive Connexa

Sezione Danni al veicolo e garanzie accessorie

Art. 3.6 - ROTTURA CRISTALLI

Art. 3.6.1 - COSA È ASSICURATO

La garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute dall'assicurato per la riparazione o sostituzione dei vetri o cristalli dell'abitacolo del *veicolo* a seguito di rottura per fatto accidentale o azione di terzi; è compresa la ricalibratura delle telecamere e/o dei sensori presenti sul vetro.

La garanzia è prestata nella forma a *primo rischio*, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile e **con le** *franchigie* e limiti di *indennizzo* indicati all'art. 3.6.3 – Limiti di copertura.

Art. 3.6.2 - COSA NON È ASSICURATO

Sono esclusi:

- a) le rigature, le segnature, le screpolature e simili;
- b) i danni a fari, fanalini e specchi e ad altre parti del *veicolo*, anche se causati dalla rottura dei cristalli stessi;
- c) i danni avvenuti in occasione di collisione, ribaltamento, uscita di strada del veicolo assicurato.

Art. 3.6.3 - LIMITI DI COPERTURA

Art. 3.6.1	Franchigia per ogni sinistro	Limite di <i>indennizzo</i> per anno assicurativo
Garanzia rottura cristalli	100 euro per riparazioni presso riparatori specializzati e convenzionati con ITAS Mutua	750 euro per riparazioni presso riparatori specializzati e convenzionati con ITAS Mutua
	200 euro per per riparazioni presso riparatori non convenzionati.	375 euro per riparazioni presso riparatori non convenzionati

Drive Connexa

Sezione Danni al veicolo e garanzie accessorie

Art. 3.7 - ALTRI RISCHI

Questa garanzia è acquistabile solo con garanzia Incendio e Furto (art. 3.1) ed è operativa entro i limiti di cui all'art. 3.7.2.

Art. 3.7.1 - COSA È ASSICURATO

1. Danni alla tappezzeria:

la garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute dall'assicurato per riparare i danni subiti dalla tappezzeria del *veicolo* assicurato, causati dal trasporto di feriti o persone in gravi condizioni di salute ad ospedali o posti di pronto soccorso.

2. Trasporto dei feriti:

la garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute dall'assicurato, **in caso di incidente stradale**, per il trasporto, con qualunque mezzo, dell'assicurato stesso o di altre persone trasportate sul *veicolo* assicurato dal luogo dell'incidente al più vicino ospedale o posto di pronto soccorso.

3. Duplicazione documenti:

la garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute dall'assicurato per la duplicazione della patente di guida, della carta di circolazione o della targa del *veicolo* assicurato, sottratte o perdute in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi della presente assicurazione.

4. Perdita chiavi:

la garanzia prevede, in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto dell'autovettura assicurata, il rimborso delle spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione della chiave elettronica o delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di intervento per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

5. Spese di parcheggio e custodia:

la garanzia prevede, in caso di *furto* o *rapina* del *veicolo* assicurato, il rimborso delle spese sostenute dall'assicurato per il parcheggio e la custodia del *veicolo* ritrovato disposti dall'Autorità.

Le spese sono riconosciute non oltre il terzo giorno successivo alla comunicazione all'assicurato dell'avvenuto ritrovamento.

6. Imposta di proprietà:

la garanzia prevede il rimborso dell'importo dell'imposta di proprietà pagato e non goduto in conseguenza della perdita totale della disponibilità del *veicolo* assicurato a seguito di un *sinistro* da *incendio* o *furto* a condizione che venga assicurato con il prodotto Drive Connexa anche il *veicolo* di nuova acquisizione.

7. Furto navigatore satellitare mobile:

la garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute dall'assicurato per l'acquisto di un nuovo navigatore satellitare mobile, a seguito del furto dello stesso tramite scasso dei mezzi di chiusura del veicolo.

Art. 3.7.2 - LIMITI DI COPERTURA

Art. 3.7.1	Limite di indennizzo per anno assicurativo
Danni alla tappezzeria	250 euro
2. Trasporto dei feriti	250 euro
3. Duplicazione documenti	150 euro
4. Perdita chiavi	250 euro
5. Spese di parcheggio e custodia	600 euro
6. Imposta di proprietà	pagata e non goduta
7. Furto navigatore satellitare mobile	200 euro

Drive Connexa

Sezione Assistenza stradale

4. SEZIONE ASSISTENZA STRADALE

Art. 4 - ASSISTENZA STRADALE

Questa garanzia è acquistabile solo con la Sezione Responsabilità Civile Auto.

Art. 4.1 - COSA È ASSICURATO

ITAS Mutua, tramite la struttura organizzativa dedicata, si impegna ad erogare le seguenti prestazioni:

- al veicolo;
- alla persona.

Ogni prestazione è garantita per un massimo di tre volte nel corso dell'annualità assicurativa.

PRESTAZIONI AL VEICOLO

1. TRAINO

Quando il veicolo subisce un *sinistro* che ne rende impossibile l'utilizzo, la *struttura organizzativa* procura all'*assicurato* il mezzo di soccorso più idoneo per trainarlo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o al luogo indicato dall'*assicurato*, **entro un raggio di 70 km da dove si è verificato il** *sinistro***.** La *prestazione* opera anche in caso di rifornimento errato del carburante.

ITAS Mutua tiene a proprio carico le spese di traino fino a 500 euro per sinistro.

Sono a carico dell'assicurato le spese per il traino se il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione su percorsi tracciati al di fuori delle strade normali (percorsi fuoristrada).

2. OFFICINA MOBILE IN ITALIA

Quando a causa di un *guasto* il *veicolo* risulta danneggiato tanto da non potersi spostare autonomamente, la *struttura organizzativa*, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove si è verificato il *sinistro* e la invia per la riparazione.

La garanzia opera anche per foratura, mancanza di carburante e smarrimento chiavi.

Sono a carico di ITAS Mutua, fino a 500 euro per sinistro, i costi per:

- la chiamata dell'officina mobile;
- l'intervento dell'operatore, inteso come atto di prima o provvisoria riparazione o semplice manutenzione per consentire il prosequimento del viaggio.

Sono a carico dell'assicurato i costi per:

- i materiali d'uso e di consumo impiegati (lubrificanti, carburante e simili);
- l'effettiva riparazione del veicolo, anche se effettuata immediatamente dall'officina mobile stessa:
- i pezzi di ricambio, gli accessori, i materiali d'uso e di consumo impiegati nella riparazione.

Se durante l'intervento l'officina mobile riscontra l'impossibilità di riparare il *veicolo*, la *struttura organizzativa* invia un mezzo di soccorso per trainarlo, come previsto al punto 1 - Traino.

3. RECUPERO DEL VEICOLO FUORIUSCITO DALLA SEDE STRADALE

Quando a causa di *sinistro* il *veicolo* esce dalla sede stradale e risulta danneggiato tanto da non potervi ritornare autonomamente, la *struttura organizzativa* procura all'*assicurato* il mezzo di soccorso per riportare il *veicolo* danneggiato nella sede stradale.

ITAS Mutua tiene a proprio carico le spese di recupero fino a 500 euro per sinistro.

Sono a carico dell'assicurato i costi per il recupero, se il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione su percorsi tracciati al di fuori delle strade normali (percorsi fuoristrada).

4. DEMOLIZIONE DEL VEICOLO IN ITALIA

Quando a seguito di *incidente, incendio, guasto*, ritrovamento dopo *furto* o *rapina* l'assicurato deve procedere alla cancellazione dal *P.R.A.* e alla successiva demolizione del *veicolo* ai sensi della normativa vigente, la *struttura organizzativa*, su richiesta dell'assicurato, organizza il recupero del *veicolo* con carro attrezzi, la sua demolizione e la cancellazione dal *P.R.A.*

Sono a carico di ITAS Mutua i costi per:

- il recupero del veicolo con carro attrezzi;
- la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico;
- la demolizione del veicolo.

Drive Connexa

Sezione Assistenza stradale

Sono a carico dell'assicurato, che deve provvedere direttamente al loro pagamento:

- gli eventuali costi di deposito del veicolo;
- i costi di recupero, se questo richiede l'intervento di mezzi eccezionali.

Perché la prestazione sia garantita l'assicurato deve presentare:

- fotocopia del codice fiscale;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido dell'intestatario al *P.R.A* o, se persona diversa, dell'incaricato alla consegna del *veicolo.*;
- targhe autoveicolo;
- originali di carta di circolazione e certificato di proprietà (o foglio complementare) del *veicolo* o, in alternativa, originale del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU);

in mancanza, l'assicurato deve presentare l'originale della denuncia sostitutiva o il verbale di ritiro rilasciati dalle autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal *P.R.A.*

La struttura organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'assicurato esibisce i citati documenti.

Il demolitore convenzionato prende in carico il *veicolo* e rilascia dichiarazione di presa in carico a norma di legge; successivamente invia al domicilio dell'*assicurato* la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al *P.R.A.* tramite raccomandata A.R.

L'assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle norme che regolano lo smaltimento dei veicoli.

5. VEICOLO SOSTITUTIVO IN ITALIA

Quando in conseguenza di *guasto*, incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resta immobilizzato e la riparazione richiede **più di 8 ore di manodopera certificate da un'officina** (secondo i tempari ufficiali della casa costruttrice), oppure in caso di furto o rapina, la struttura organizzativa mette a disposizione dell'assicurato, con costi a carico di ITAS Mutua, **un'autovettura di 1200 c.c. di cilindrata con percorrenza illimitata, con un massimo per sinistro di:**

- tre giorni consecutivi in caso di guasto;
- cinque giorni consecutivi in caso di danno parziale per *incidente, incendio, rapina, furto* parziale e a seguito di riscontro negativo della copertura Responsabilità Civile Auto nei data base ufficiali con conseguente sequestro del *veicolo* nonostante l'esistenza di regolare copertura Responsabilità Civile Auto;
- trenta giorni in caso di rapina, furto totale, incendio totale e distruzione totale del veicolo.

Se al momento dell'evento sono presenti sul *veicolo* quattro persone trasportate, compreso il conducente, l'*assicurato* potrà richiedere un'autovettura di cilindrata pari a quella dell'autovettura assicurata e comunque non superiore a 2.000 c.c.

L'auto sostitutiva ad uso privato, senza autista, è resa disponibile presso un noleggiatore convenzionato, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate durante il normale orario di apertura.

Sono a carico dell'assicurato i costi per:

- il carburante;
- i pedaggi in genere;
- le franchigie relative alle assicurazioni facoltative proposte dal noleggiatore;
- ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Per queste spese la società di autonoleggio può chiedere un deposito cauzionale, che deve essere versato direttamente dall'assicurato nelle forme e nei termini richiesti dal noleggiatore, anche eventualmente con rilascio di carta di credito a garanzia.

La prestazione non opera per:

- immobilizzo del veicolo per i tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

6. TAXI PER IL RECUPERO DELL'AUTOVETTURA SOSTITUTIVA

Se l'assicurato deve recarsi al noleggio presso il quale è stata messa a disposizione un'autovettura sostitutiva in base alla *prestazione* descritta al punto 5, la *struttura organizzativa* gli invia un taxi per permettergli di raggiungere la società di autonoleggio.

La prestazione è garantita fino a euro 50 euro per sinistro.

Drive Connexa

Sezione Assistenza stradale

Le *prestazioni* di cui ai punti 7-8-9-10 che seguono sono previste solo quando il *sinistro* si verifica all'estero; la copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di massimo 60 giorni.

7. SPESE DI RIMESSAGGIO

Quando in conseguenza di *guasto* o *incidente* il *veicolo* subisce un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza sono chiusi, la *struttura organizzativa* provvede al rimessaggio del *veicolo* **per le prime 76 ore.**

La prestazione è garantita fino a euro 500 euro per sinistro.

8. INVIO PEZZI DI RICAMBIO

Quando in conseguenza di *sinistro* i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del *veicolo* o alla sua riparazione non possono essere reperiti sul posto, la *struttura organizzativa* li invia con il mezzo più rapido, nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare.

Al rientro dal viaggio l'assicurato deve rimborsare solo il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione sono a carico di ITAS Mutua.

La prestazione non opera per:

- i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della casa costruttrice;
- i pezzi di ricambio di veicoli non più fabbricati.

9. RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE

Quando:

- in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resta immobilizzato e la riparazione richiede più di 5 giorni lavorativi;
- oppure, in caso di *furto* o *rapina*, il *veicolo* è ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato; la *struttura organizzativa* contatta l'officina incaricata della riparazione e organizza il trasporto del *veicolo* dal luogo dove si trova al luogo concordato con l'*assicurato*.

Sono a carico dell'assicurato:

- le spese per i diritti doganali;
- la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio e di accessori.

Sono a carico di ITAS Mutua le spese per il trasporto fino a 2.500 euro per sinistro.

Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro è inferiore alle spese previste per il suo trasporto in Italia, la struttura organizzativa decide se rimpatriare o demolire il veicolo in loco; in caso di rimpatrio restano a carico di ITAS Mutua le spese fino all'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza è a carico dell'assicurato.

La garanzia non è operante per veicoli di altezza superiore a 3 metri.

10.ABBANDONO LEGALE

Quando, nei casi previsti al punto 9, il valore commerciale del *veicolo* dopo il *sinistro* è inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la *struttura organizzativa*, in alternativa al rimpatrio del *veicolo* a mezzo pianale può organizzare la demolizione del *veicolo* stesso. Se non è possibile demolire in loco, fa trasportare il *veicolo* al di fuori del confine dello Stato in cui si trova per poter procedere alla demolizione. Sono a carico di ITAS Mutua i costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Sono a carico dell'assicurato i costi per la documentazione necessaria alle pratiche per la perdita di possesso e tutti gli altri documenti che l'assicurato deve richiedere in Italia.

Drive Connexa

Sezione Assistenza stradale

PRESTAZIONI ALLA PERSONA

11.SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO CID/CAI

L'assicurato può contattare la struttura organizzativa per ricevere consulenza sulla compilazione del modello CAI quando a seguito di *incidente* stradale avvenuto in Italia è impossibile rivolgersi alla sua agenzia; la consulenza non comprende indicazioni di merito sull'attribuzione di responsabilità (punto 12 del modello CAI). Il servizio è attivo 24 ore su 24.

Le *prestazioni* di cui ai punti 12-13-14-15-16-17-18-19 che seguono sono **previste solo quando il** *sinistro* si verifica a più di 50 km dal comune di residenza dell'assicurato:

12. VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO

Quando in conseguenza di *incendio, guasto, incidente, furto* tentato o parziale, *rapina* tentata, il *veicolo* **rimane immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per oltre 5 giorni,** oppure in caso di *furto* o *rapina*, la *struttura organizzativa* mette a disposizione dell'*assicurato*, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe di sola andata per consentire il recupero del *veicolo* riparato o ritrovato e in grado di circolare regolarmente.

I costi sono a carico di ITAS Mutua.

13.RIENTRO DEI PASSEGGERI - PROSECUZIONE DEL VIAGGIO Ouando

- in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo è inutilizzabile in Italia per oltre 36 ore o per oltre 5 giorni all'estero
 oppure
- in caso di furto o rapina del veicolo

la *struttura organizzativa* mette in condizione gli assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe oppure
- un veicolo ad uso privato senza autista, di cilindrata equivalente a quella del veicolo assicurato e comunque non superiore a 2000 c.c.

Se non fosse disponibile un biglietto aereo o ferroviario o non fosse presente nelle immediate vicinanze un veicolo presso un noleggiatore convenzionato con la *struttura organizzativa*, la Centrale operativa può proporre in alternativa un'altra modalità per poter raggiungere il luogo di destinazione/rientro all'abitazione (ad esempio taxi).

Sono a carico dell'assicurato:

- le spese per il carburante;
- i pedaggi in genere;
- le franchigie relative alle assicurazioni facoltative proposte dal noleggiatore;
- ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Per queste spese la società di autonoleggio può chiedere un deposito cauzionale, che deve essere versato direttamente dall'assicurato.

La *prestazione* è garantita fino a 250 euro per *sinistro* accaduto in Italia o 500 euro per *sinistro* accaduto all'estero.

14.SPESE D'ALBERGO

Quando, in conseguenza di *sinistro*, il *veicolo* resta immobilizzato e questo comporta una **sosta forzata degli assicurati per almeno una notte**, la *struttura organizzativa* ricerca un albergo all'assicurato.

Sono a carico di ITAS Mutua le spese di pernottamento e prima colazione fino a 100 euro per persona e per giorno, con un limite di 500 euro per sinistro.

15.AUTISTA A DISPOSIZIONE

Quando in viaggio, in conseguenza di *incidente*, l'assicurato subisce lesioni tali da rendergli impossibile la guida del *veicolo*, oppure al conducente viene rubata o ritirata la patente di guida, e nessuna delle eventuali persone trasportate è idonea, per ragioni obiettive, alla guida del *veicolo*, la *struttura organizzativa* mette a disposizione un autista per trasferire il *veicolo* in Italia, presso il domicilio dell'assicurato o altra località concordata con l'assicurato

In alternativa, la *struttura organizzativa* mette a disposizione di una persona indicata dall'*assicurato* stesso un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe di sola andata per consentirgli di raggiungere il *veicolo*.

Le spese sono a carico di ITAS Mutua.

Sono a carico dell'assicurato le spese per il carburante e gli eventuali pedaggi autostradali.

Drive Connexa

Sezione Assistenza stradale

16. VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Se a seguito di infortunio da incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'assicurato:

- è ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura e i medici ritengono che non sia trasferibile prima di dieci giorni;
- è in viaggio da solo o con persone trasportate ma nelle medesime condizioni;

la *struttura organizzativa* mette a disposizione di un familiare dell'*assicurato* residente in Italia un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di raggiungere l'*assicurato* ricoverato.

Sono a carico di ITAS Mutua i costi fino a 500 euro per viaggio in Italia e di 1.000 euro per sinistro accaduto all'estero, comprese le spese di pernottamento e prima colazione fino a 150 euro per giorno.

17 ACCOMPAGNAMENTO MINORI O DISABILI

Se a seguito di *infortunio* da *incidente* stradale nel quale sia rimasto coinvolto il *veicolo* assicurato, l'assicurato non può occuparsi dei minori di 15 anni o dei disabili che lo accompagnano, la *struttura organizzativa* mette a disposizione di un suo familiare residente in Italia un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungerli e prendersene cura.

Sono comprese le spese del primo pernottamento e prima colazione.

18.RIENTRO SANITARIO

Se a seguito di *infortunio* da *incidente* stradale in cui è coinvolto il *veicolo* le condizioni dell'*assicurato*, accertate (direttamente o per telefono) tra i medici della *struttura organizzativa* e il medico curante sul posto, rendono necessario il trasporto in un ospedale in Italia o alla sua residenza in Italia, la *struttura organizzativa* provvede a effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'*assicurato* tra:

- aereo sanitario, solo per sinistri accaduti in paesi europei;
- aereo di linea in classe economica, eventualmente in barella;
- treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla *struttura organizzativa*, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, **se ritenuta necessaria dai medici della** *struttura organizzativa***.**

La garanzia non opera se:

- le infermità o le lesioni sono tali che, a giudizio dei medici della *struttura organizzativa*, possono essere curate sul posto o non impediscono all'*assicurato* di proseguire il viaggio;
- l'assicurato o i suoi familiari ricoverati si dimettono volontariamente contro il parere dei sanitari che li hanno in cura.

ITAS Mutua, se ha provveduto al rientro dell'assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedergli i biglietti per i mezzi di trasporto eventualmente non utilizzati.

I costi sono a carico di ITAS Mutua fino a 15.000 euro per *sinistro,* anche se sono coinvolti più assicurati.

19.RIENTRO SALMA

Se l'assicurato decede a seguito di *incidente* stradale nel quale è coinvolto il *veicolo* assicurato, la *struttura* organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Sono a carico di ITAS Mutua le spese fino a 3.500 euro per sinistro, anche se sono coinvolti più assicurati. Se la prestazione comporta una spesa maggiore, la struttura organizzativa anticipa l'eccedenza; i costi sono a carico di chi richiede la garanzia.

Drive Connexa

Sezione Assistenza stradale

Le *prestazioni* di cui ai punti 20-21-22-23-24 che seguono sono **previste solo quando il** *sinistro* si verifica all'estero.

20.ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Quando, in conseguenza di *sinistro*, l'*assicurato* deve sostenere delle spese impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, la *struttura organizzativa* paga le fatture per conto dell'*assicurato*.

L'assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria e il suo recapito.

La prestazione è garantita fino a 500 euro per sinistro.

21.ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale è coinvolto il veicolo assicurato, la struttura organizzativa, quando l'assicurato non può provvedere direttamente, paga a titolo di anticipo la cauzione (penale o civile) fissata dall'Autorità, **fino a 6.000 euro** per sinistro.

22.ANTICIPO SPESE LEGALI

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale è coinvolto il veicolo assicurato, la struttura organizzativa, quando l'assicurato non può provvedere direttamente, paga a titolo di anticipo l'onorario di un **legale fino a 1.000 euro per** sinistro.

23.INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Quando, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'assicurato in seguito ad incidente stradale nel quale è coinvolto il veicolo assicurato, l'assicurato ha bisogno di un interprete, la struttura organizzativa provvede ad inviarlo.

La prestazione è garantita fino a 1.000 euro per sinistro.

24.PROLUNGAMENTO SOGGIORNO

Quando a seguito di *infortunio* causato da *incidente* stradale in cui è coinvolto il *veicolo* assicurato, le condizioni dell'assicurato - come risulta da prescrizione medica scritta - non gli permettono di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la *struttura organizzativa*, ricevuta la comunicazione, organizza il prolungamento del suo soggiorno in albergo.

Al suo rientro l'assicurato deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.

Sono a carico di ITAS Mutua le spese **di pernottamento e prima colazione** fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio **e fino a 600 euro per** *sinistro*.

Art 4.2 - COME SI ASSICURA

Per tutte le prestazioni valgono le seguenti condizioni:

- a) ogni *prestazione* non può essere fornita a ciascun *assicurato* più di tre volte per ciascun anno di validità della *polizza*;
- b) il diritto alle *prestazioni* decade se l'assicurato non ha preso contatto con la struttura organizzativa quando si verifica il sinistro;
- c) la struttura organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili;
- **d)** ogni diritto si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice civile);
- e) la copertura per ogni periodo di **permanenza continuata all'estero** nel corso dell'anno di validità della garanzia è **operativa per 60 giorni al massimo**;
- f) l'assicurato libera dal segreto professionale, per i sinistri oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della struttura organizzativa;
- g) gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni sono concessi:
- compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove si trova l'assicurato;
- a condizione che l'assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla struttura organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
 - L'assicurato deve rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo. Dopo tale termine deve restituire la somma anticipata e gli interessi al tasso legale corrente;

Drive Connexa

Sezione Assistenza stradale

h) l'assicurato che gode di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di puro risarcimento, per contratti con altra Impresa di assicurazione, deve avvisare del sinistro ogni impresa assicuratrice entro 3 giorni, a pena di decadenza. Se attiva altra impresa, le prestazioni di questa polizza operano in secondo rischio.

Art. 4.3 - COSA NON È ASSICURATO

Oltre alle esclusioni descritte nelle singole prestazioni, sono operative le seguenti esclusioni:

- a) Le prestazioni non coprono sinistri provocati o dipendenti da:
 - guerra, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - dolo dell'assicurato:
 - suicidio o tentato suicidio;
 - infortuni che derivano da atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche;
 - infortuni che derivano da abuso di alcolici o psicofarmaci e dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
 - guida dell'assicurato senza abilitazione a norma di legge;
- b) le prestazioni non sono fornite nei Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Drive Connexa

Sezione Assistenza stradale

Art. 4.4 - LIMITI DI COPERTURA

TABELLA LIMITI E MASSIMALI PRESTAZIONI AL VEICOLO Ogni *prestazione* è garantita per un massimo di tre volte nel corso dell'annualità assicurativa.

Art. 4.1	Titolo	Limiti/condizioni operative	Massimale
1.	Traino	Al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o al luogo indicato dall'assicurato, entro un raggio di 70 km dal luogo del sinistro. Spese di traino a carico dell'assicurato se il veicolo ha subito un sinistro durante la circolazione in percorsi fuori strada	500 euro (IVA inclusa)
2.	Officina mobile in Italia	A carico dell'assicurato: costi riparazione, pezzi di ricambio, materiali di uso e consumo impiegati.	500 euro (IVA inclusa)
3.	Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale	A carico dell'assicurato le spese del recupero se il veicolo ha subito un sinistro durante la in percorsi fuori strada.	500 euro (IVA inclusa)
4.	Demolizione del veicolo in Italia	A carico <i>assicurato:</i> costi di deposito e costi per il recupero del mezzo se è necessario l'intervento di mezzi eccezionali.	
		Operante se l'immobilizzazione del mezzo comporta una riparazione di oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina. A carico dell'assicurato: spese carburante, pedaggi,	
5.	Veicolo sostitutivo in Italia	assicurazioni facoltative e depositi cauzionali. Autovettura di 1.200 cc: - 3 giorni per guasto; - 5 giorni per incidente, incendio, rapina e furto parziale; - 5 giorni a seguito riscontro negativo copertura Responsabilità Civile Auto nei data base ufficiali con conseguente sequestro del veicolo; - 30 giorni per rapina, furto totale, incendio totale, distruzione totale del veicolo.	
6.	Taxi per il recupero dell' autovettura sostitutiva	Secondo disponibilità e operatività delle società di taxi	50 euro (IVA inclusa)
7.	Spese di rimessaggio	Per le prime 76 ore	500 euro (IVA inclusa)
8.	Invio pezzi di ricambio	A carico dell'assicurato: spese per pezzi di ricambio e spese doganali	
9.	Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale	Operante se <i>veicolo</i> immobilizzato e tempo di riparazione supera i 5 giorni lavorativi. A carico <i>assicurato</i> se valore commerciale residuo del mezzo dopo il <i>sinistro</i> è inferiore ai costi per il rimpatrio. A carico dell' <i>assicurato</i> : spese doganali, costi di riparazione o sostituzione di parti di ricambio o accessori. Non operante per veicoli di altezza superiore a metri 3.	2.500 euro (IVA inclusa)
10.	Abbandono legale	A carico dell'assicurato i costi e relativi diritti organizzativi della documentazione legale da reperire in Italia.	Pag. 38 di 5

Drive Connexa

Sezione Assistenza stradale

TABELLA LIMITI E MASSIMALI PRESTAZIONI ALLA PERSONA Ogni *prestazione* è garantita per un massimo di tre volte nel corso dell'annualità assicurativa.

Art. 4.1	Titolo	Limiti/condizioni operative	Massimale
11.	Supporto alla compilazione del modulo CID/CAI	Non comprende indicazioni di merito sulla attribuzione di responsabilità	
12.	Viaggio per il recupero del veicolo	Operante se il <i>sinistro</i> si verifica a più di 50 km dalla residenza dell' <i>assicurato</i> e se il <i>veicolo</i> resta immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni Biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima	
13.	Rientro dei passeggeri - Prosecuzione del Viaggio	Classe Operante se il sinistro si verifica a più di 50 km dalla residenza dell'assicurato e se veicolo resta inutilizzabile in Italia per 36 ore o all'estero per 5 giorni. A carico assicurato in caso di prosecuzione del viaggio con veicolo ad uso privato: spese di carburante, pedaggi, assicurazioni facoltative e depositi cauzionali. Biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe. Veicolo ad uso privato senza autista di cilindrata equivalente a quella assicurata comunque non superiore ai 2.000 cc.	250 euro (IVA inclusa) per sinistro in Italia e 500 euro (IVA inclusa) per l'estero
14.	Spese d'albergo	Operante se il <i>sinistro</i> si verifica a più di 50 km dalla residenza dell'assicurato e se veicolo resta immobilizzato e questo comporta una sosta forzata di almeno 1 notte. Il soggiorno comprende pernottamento e prima colazione	100 euro (IVA inclusa) per persona per giorno con un massimo di 500 euro (IVA inclusa) per sinistro
15.	Autista a disposizione	Operante se il <i>sinistro</i> si verifica a più di 50 km dalla residenza dell'assicurato e se l'assicurato è obiettivamente impossibilitato alla guida del <i>veicolo</i> e non ci siano persone idonee trasportate per sostituirlo alla guida A carico assicurato: pedaggi e spese carburante auto. Nel caso di motoveicoli messa a disposizione di un veicolo attrezzato per il trasporto. Se l'assicurato decide di farsi raggiungere da un familiare che si occuperà della guida si mette a disposizione del familiare per il raggiungimento un biglietto aereo di sola andata in classe economica o ferroviario in prima classe	
16.	Viaggio di un familiare	Operante se il <i>sinistro</i> si verifica a più di 50 km dalla residenza dell'assicurato e se l'assicurato è coinvolto in un <i>incidente</i> con ricovero e i medici ritengono non sia trasferibile prima di 10 giorni si mette a disposizione del familiare per il raggiungimento un biglietto aereo di sola andata in classe economica o ferroviario in prima classe	500 euro (IVA inclusa) per sinistro in Italia e 1.000 euro (IVA inclusa) per estero. I massimali sono comprensivi delle spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 150 euro per giorno.

Condizioni di Assicurazione Drive Connexa

Sezione Assistenza stradale

Art. 4.1	Titolo	Limiti/condizioni operative	Massimale
17.		Operante se il <i>sinistro</i> si verifica a più di 50 km dalla residenza dell' <i>assicurato</i> e se l' <i>assicurato</i> è impossibilitato ad occuparsi dei minori o portatori di handicap trasportati.	
	Accompagnamento	Si mette a disposizione dei familiari un	
	minori o disabili	biglietto aereo in classe economica o	
		ferroviario in classe per occuparsi dei minori o dei portatori di handicap.	
		Son comprese le spese di pernottamento e prima colazione per una notte.	
18.	Rientro sanitario	Operante se il <i>sinistro</i> si verifica a più di 50 km dalla residenza dell' <i>assicurato</i> e se l' <i>assicurato</i> è coinvolto in un <i>incidente</i> stradale cui sia rimasto coinvolto il <i>veicolo</i> .	
		Se è necessario il trasporto dell'assicurato in Italia si organizza il trasporto con i mezzi più idonei allo stato di salute.	15.000 euro (IVA inclusa) per sinistro (anche se sono coinvolti più assicurati)
		Non danno luogo alla <i>prestazione</i> le infermità o lesioni che i medici della <i>struttura organizzativa</i> reputino curabili sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio.	
		L'utilizzo dell'aereo sanitario è previsto solo per i <i>sinistri</i> che si verificano in Paesi Europei.	
19.	Rientro salma	Operante se il <i>sinistro</i> si verifica a più di 50 km dalla residenza dell' <i>assicurato</i> Trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. A carico dell' <i>assicurato</i> : spese relative a cerimonia funebre ed eventuale recupero della salma.	3.500 euro (IVA inclusa) per <i>sinistro</i> (anche se sono coinvolti più assicurati)
20.	Anticipo spese di prima necessità all'estero	Le spese anticipate vanno restituite prestando garanzie per l'anticipo.	500 euro (IVA inclusa) per sinistro
21.	Anticipo delle cauzioni penali e civili	Le spese anticipate vanno restituite prestando garanzie per l'anticipo.	6.000 euro (IVA inclusa) per sinistro
22.	Anticipo spese legali	Le spese anticipate vanno restituite prestando garanzie per l'anticipo.	1.000 euro (IVA inclusa) per sinistro
23.	Interprete a disposizione	Costi comprensivi di onorari e invio dell'interprete	1.000 euro (IVA inclusa) per sinistro
24.	Prolungamento soggiorno	In seguito a <i>prestazione</i> medica che attesta l'impossibilità del rientro programmato in Italia. Sono comprese le spese di pernottamento e prima colazione in albergo per 10 giorni oltre la data stabilita per il rientro.	600 euro (IVA inclusa) per <i>sinistro</i> .

5. SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 5 - TUTELA LEGALE

Questa garanzia è acquistabile solo con la Sezione Responsabilità Civile Auto.

Art. 5.1 - COSA È ASSICURATO

L'assicurazione copre, fino a 10.000 euro per sinistro e per anno assicurativo, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria per tutelare i diritti dell'assicurato, a seguito del verificarsi di uno degli eventi assicurati.

La garanzia è prestata al *proprietario*, al locatario in base a un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del *veicolo* indicato in *polizza* e precisamente per i sequenti eventi:

a) richieste di *risarcimento* danni a persone o *cose* subiti **per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale.**

Nel caso di incidente stradale tra veicoli l'assicurazione opera:

- per sinistri gestiti con la procedura del risarcimento diretto (Art. 149 del C.A.) solo **dopo l'offerta di** risarcimento comunicata da ITAS Mutua o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini previsti dalle norme; la garanzia vale con le stesse modalità anche per il recupero dei danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato.
 - La prestazione opera a parziale deroga dell'art. 5.2 lettera I).
- per i *sinistri* che **non sono gestiti con la procedura di** *risarcimento diretto* come previsto dall'art. 148 del *C.A.*

A parziale deroga dell'art. 5.2 - lettera j), la prestazione opera anche quando il *veicolo* è condotto da persona in stato di ebbrezza;

- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni **connessi a incidente stradale**. La garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché le persone assicurate siano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In questi casi ITAS Mutua rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato; l'assicurato deve comunque denunciare il sinistro nel momento in cui è venuto a conoscenza del procedimento penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
 - Questa garanzia opera in deroga a quanto stabilito dall'art. 5.2 lettera e);
- d) opporsi, in ogni ordine e grado, contro la sanzione amministrativa accessoria di sospensione o revoca della patente di quida **in seguito a incidente stradale e connessa allo stesso.**
 - La garanzia opera anche nel caso di opposizione contro una sanzione amministrativa di sospensione o revoca della patente in caso di *furto* del *veicolo*, *furto* o clonazione della targa del *veicolo*: **vale solo per il proprietario** o locatario del *veicolo* assicurato;
- e) proporre il ricorso presso l'autorità giudiziaria competente di primo grado contro le altre sanzioni amministrative pecuniarie, purché stabilite in conseguenza di un incidente stradale;
- f) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del *veicolo* assicurato, sequestrato **in seguito a qualunque violazione del** *Codice della strada*.

La garanzia è prestata, inoltre, per:

g) controversie contrattuali **con un valore di lite superiore a 500 euro** che derivano da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, o da contratti relativi al *veicolo* assicurato.

La garanzia vale anche quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, **sono coinvolti in incidenti stradali**:

- contraente/ assicurato come persona fisica;
- coniuge;
- convivente come risulta dal certificato di residenza;
- figli minori e maggiori conviventi come risulta dal certificato di residenza.

Se l'assicurato ha un credito che deriva da sentenza o da altro titolo giudiziale esecutivo, la garanzia si estende alla fase di esecuzione forzata per un massimo di due tentativi di pignoramento sui beni o i crediti del debitore.

Per gli eventi assicurati sono comprese le sequenti spese:

- per l'intervento di un avvocato incaricato alla gestione del *sinistro*, anche quando la vertenza viene trattata presso un organismo di mediazione o mediante negoziazione assistita;
- le indennità, a carico dell'assicurato, che spettano all'organismo di mediazione, per controversie che prevedono la mediazione civile obbligatoria;

Drive Connexa

Sezione Tutela Legale

- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio o di un consulente tecnico di parte, **purché la nomina sia stata autorizzata da ITAS Mutua**;
- di giustizia
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- a seguito di una transazione autorizzata da ITAS Mutua, comprese le spese della controparte;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali;
- sostenute dal *contraente/ assicurato* per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- processuali nel processo penale:
- degli arbitri e dell'avvocato intervenuti, se una controversia che rientra in garanzia deve essere deferita e risolta presso uno o più arbitri;
- per il contributo unificato e per le spese degli atti giudiziari, se non pagati dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- di domiciliazione, se l'eventuale fase giudiziale si instaura presso un organo giudiziario che ha sede fuori dal distretto cui è assegnato l'avvocato incaricato. Sono escluse la duplicazione di onorari e l'indennità di trasferta.

ITAS Mutua assume a proprio carico l'I.V.A. esposta nelle fatture dei professionisti (avvocati e periti incaricati). Per ogni grado di giudizio è garantito l'intervento di **un unico avvocato** iscritto all'ordine del luogo in cui si trova l'autorità giudiziaria competente per territorio (art. 7.14).

Il rimborso delle spese avviene previa valutazione della completezza dei documenti inviati in fase di denuncia del *sinistro* e della congruità dell'importo rispetto all'attività difensiva espletata e alle Tabelle forensi.

Art. 5.2 - COSA NON È ASSICURATO

ITAS Mutua non assume il pagamento di:

- a) multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- b) spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di procedura penale);

La garanzia non è valida:

- c) in materia fiscale e amministrativa;
- d) per fatti conseguenti a guerra, insurrezione, tumulti popolari, atti di terrorismo, terremoto, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate, fatto salvo quanto espressamente previsto nelle coperture;
- f) per controversie che derivano dalla proprietà o dalla guida di aeromobili o natanti;
- g) per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida come da leggi in vigore; la garanzia opera in caso di guida con patente scaduta se al momento del *sinistro* il conducente ha i requisiti per il rinnovo;
- i) se il veicolo è usato in difformità rispetto alla sua immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Auto, salvo che l'assicurato, alle dipendenze di altri in qualità di autista e come tale alla guida del veicolo, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al C.A.;
- j) nei casi di violazione degli articoli 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Codice della strada;
- k) per fatti che derivano da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- I) per controversie con ITAS Mutua, salvo quanto previsto all'art. 5.1 lettera a.

Drive Connexa

Sezione Tutela Legale

Art. 5.3 - COME SI ASSICURA QUANDO SORGE IL CASO ASSICURATIVO E SUE CARATTERISTICHE

- 1. Il caso assicurativo sorge:
 - per richieste di *risarcimento* di danni connessi alla circolazione del *veicolo*, **quando si verifica il primo** evento che ha originato il diritto al *risarcimento*;
 - **per tutte le altre ipotesi** quando l'*assicurato*, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
 - In presenza di più violazioni della stessa natura, si fa riferimento alla data della prima violazione.
- 2. La garanzia è prestata per i casi assicurativi che siano sorti:
 - **durante il periodo di validità della** *polizza*, se si tratta di richieste di *risarcimento* di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi o opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - trascorsi tre mesi dalla decorrenza della *polizza*, per le controversie contrattuali.

 La garanzia è operativa per i casi assicurativi che sono sorti durante il periodo di validità del contratto e che sono stati denunciati a ITAS Mutua nei modi e nei termini dell'art. 7.14.
- 3. Si considerano a tutti gli effetti come *unico caso assicurativo*:
 - vertenze promosse da o contro più persone che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
 - In questi casi, la garanzia è prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, **ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro,** a prescindere dal numero e dagli oneri che ciascuno di essi ha sostenuto.

Drive Connexa

Sezione Infortuni del conducente

6. SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. 6 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Questa garanzia è acquistabile solo con la Sezione Responsabilità Civile Auto ed è operativa entro i limiti di cui all'art. 6.3

Art. 6.1 - COSA È ASSICURATO

L'assicurazione copre gli infortuni subiti dall'assicurato durante la circolazione del veicolo indicato in polizza, che hanno come conseguenza diretta ed esclusiva la morte o l'invalidità permanente dell'assicurato in misura superiore al 4%.

Sono compresi gli *infortuni* subiti dall'assicurato che non si trovi a bordo del veicolo:

- 1. nel salire e nello scendere dal veicolo stesso;
- 2. nell'accedere alle parti esterne del *veicolo* per il rifornimento del carburante, il controllo dei livelli e operazioni simili;
- 3. nello svolgimento di attività di emergenza a seguito di incidente o di guasto al *veicolo*, compresa la ricerca di soccorsi lungo la strada.

Sono considerati *infortuni*, **purché conseguenti alla circolazione del** *veicolo* **identificato in** *polizza*, anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

Art 6.2 - COSA NON È ASSICURATO

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) dalla guida del *veicolo*, se l'*assicurato* è privo dell'abilitazione prevista dalle norme vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che al momento del *sinistro* l'*assicurato* abbia i requisiti per il rinnovo;
- b) dalla guida del veicolo in gare, competizioni e relative prove;
- c) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, da uso di stupefacenti e allucinogeni;
- d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- e) dalla partecipazione dell'assicurato a reati dolosi da lui commessi o tentati;
- f) da guerra e insurrezioni;
- g) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

La garanzia non è prestata se chi guida ha un'età superiore a 80 anni.

ITAS Mutua non presta l'assicurazione per soggetti affetti da alcolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive.

Art 6.3 - LIMITI DI COPERTURA

Art. 6.1	<i>Franchigia</i> per ogni s <i>inistro</i>	Limite di <i>indennizzo</i>
Infortuni del conducente	Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene liquidato solo se di grado superiore al 4% e per la sola parte che supera questa percentuale dell'invalidità totale.	somma assicurata in <i>polizza</i>

Drive Connexa

Sezione Cosa fare in caso di sinistro

7. SEZIONE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 7.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, l'assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, **deve darne avviso a ITAS Mutua, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza** (art. 1913 del Codice civile) **indicando:**

- la data, il luogo e le cause del sinistro;
- le targhe dei veicoli coinvolti;
- le generalità dei soggetti coinvolti;
- l'eventuale intervento delle Autorità;
- le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno;
- la presenza di testimoni e le loro generalità.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia del *sinistro* può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice civile). Valgono le norme specifiche per le singole garanzie del presente contratto.

ÎTAS Mutua invierà una comunicazione al *contraente* o all'assicurato, qualora abbia ricevuto la notizia del *sinistro* dalla denuncia di un terzo, al fine di ricordare all' assicurato l'obbligo della denuncia ed evitare un loro inadempimento.

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Art. 7.2 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del *sinistro* deve essere fatta utilizzando il modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'art. 143 del *C.A.*, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla *polizza* ed al *sinistr*o così come richiesti dal modulo stesso.

La denuncia è comunque valida anche se presentata in altra forma. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

Nel caso di inadempimento dell'obbligo di presentazione della denuncia del *sinistro* ITAS Mutua eserciterà diritto di *rivalsa* in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 7.3 - PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Art. 7.3.1 - PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO E PER SINISTRI CON SOLI DANNI A COSE

L'art.149 del *C.A.* prevede l'applicazione della procedura di *risarcimento diretto*, in base alla quale ITAS Mutua risarcisce al proprio *assicurato*, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente, per conto della Compagnia del responsabile, nei seguenti casi:

- collisione tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di risarcimento diretto:
- se la collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano;
- se dall'incidente sono derivati danni ai veicoli e alle *cose* o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9% di invalidità permanente) ai loro conducenti e/o all'*assicurato*.

Quando è applicabile la procedura del *risarcimento diretto*, l'assicurato deve inviare a ITAS Mutua denuncia/richiesta di *risarcimento* tramite lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC).

ITAS Mutua fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione. ITAS Mutua fornirà tutte le informazioni necessarie per l'interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità e per la piena realizzazione del diritto al *risarcimento* del danno.

Se non sussistono i requisiti previsti per l'applicazione della procedura di *risarcimento diretto*, ITAS Mutua provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di *risarcimento* ad informare l'*assicurato* e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile.

Art. 7.3.2 - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALLA COMPAGNIA DEL RESPONSABILE

Quando non è applicabile la procedura di *risarcimento* diretto, la richiesta di *risarcimento* deve essere inviata direttamente alla Compagnia del responsabile, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) con le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148 del *C.A.*

In caso di *sinistri* con soli danni a *cose*, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo in cui è accaduto l'incidente deve risultare dalla denuncia di *sinistro* o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia o, in mancanza, deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all'*assicurato* delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) entro il termine di sessanta

Drive Connexa

Sezione Cosa fare in caso di sinistro

giorni dalla denuncia del *sinistro* e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Quando *l'assicurato* è responsabile del *sinistro, ITAS* Mutua in veste di Compagnia del responsabile civile comunica al danneggiato una congrua offerta di *risarcimento* del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta. La comunicazione è inviata:

- entro 90 giorni in caso di sinistro che abbia comportato lesioni;
- entro 60 giorni nel caso di danni riguardanti solo il *veicolo* o le cose qualora il modulo di denuncia del *sinistro* sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel *sinistro*;
- entro 30 giorni nel caso di danni al *veicolo* o alle cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, ITAS Mutua provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti della sua Impresa di assicurazione e del responsabile del *sinistro*.

ITAS Mutua, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.

Art. 7.3.3 - INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

In caso di incidente subito in Italia e provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il *sinistro* e l'eventuale nominativo del mandatario in Italia dell'Impresa di assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di *risarcimento*, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico *CONSAP* raggiungibile al seguente link <u>portale.consap.it</u>

In caso di incidente subito all'estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), è possibile avvalersi della procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del *C.A.* per ottenere il risarcimento dei danni.

Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei *sinistri* nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico *CONSAP* all'indirizzo <u>portale.consap.it</u>

In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di *risarcimento* va inviata all'assicuratore e/o *proprietario* del veicolo estero.

Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di *risarcimento* va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il *sinistro* sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all'indirizzo <u>gc-territorial-validity.cobx.org</u>

Art. 7.3.4 - INCIDENTI STRADALI CON VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO

In caso di *sinistro* avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di *risarcimento* dovrà essere rivolta al Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso *CONSAP*.

Art. 7.3.5 - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Se il *contraente* ha acquistato l'opzione Risarcimento in forma specifica di cui all'art. 2.1.2 punto 1), in caso di *sinistro* di cui l'assicurato non sia responsabile ITAS Mutua si assume l'onere di far riparare il *veicolo* danneggiato presso una delle carrozzerie convenzionate, a cui l'assicurato si impegna a rivolgersi.

Se le spese di riparazione superano il valore commerciale del *veicolo* assicurato al momento del *sinistro*, ITAS Mutua, anche per il tramite della carrozzeria convenzionata e/o del perito fiduciario, ne darà avviso all'assicurato, mettendo a disposizione dello stesso l'equivalente in denaro del valore commerciale del *veicolo* danneggiato al netto del valore del relitto e non farà eseguire la riparazione.

Art. 7.4 - GESTIONE DELLE VERTENZE

ITAS Mutua assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, avvocati e tecnici. Ha anche facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

ITAS Mutua non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per gli avvocati e i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penali. L'assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la legge lo preveda o qualora ITAS Mutua ne faccia espressa richiesta.

Drive Connexa

Sezione Cosa fare in caso di sinistro

Art. 7.5 - SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 04/03/2010 n. 28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio della procedura di mediazione è quella in cui ha sede l'autorità giudiziaria competente per territorio a decidere sulla controversia.

La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri Responsabilità civile auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell'informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori.

L'assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a 15.000,00 euro - sempre che sia stata inviata una richiesta di *risarcimento* dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell'importo offerto dall'Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l'assicurato può rivolgersi ad un'associazione dei consumatori (aderiscono all'accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L'associazione provvederà a contattare l'Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito www.qruppoitas.it)

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA DANNI AL VEICOLO E GARANZIE ACCESSORIE

Art. 7.6 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di *sinistro*, l'assicurato deve darne avviso per iscritto a ITAS Mutua, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice civile.), con l'indicazione approssimativa del danno, della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. Nei casi di *furto* o di *rapina*, dell'evento dovrà anche essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando a ITAS Mutua copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. Nel caso di *furto* totale del *veicolo* avvenuto all'estero, il *contraente* è tenuto a presentare denuncia anche all'autorità italiana e a inoltrarla in copia a ITAS Mutua.

Relativamente alla garanzia Altri rischi (art. 3.7), per ottenere l'indennizzo:

- per Perdita chiavi (punto 4), **l'assicurato è tenuto a presentare la fattura o la ricevuta fiscale delle** spese sostenute;
- per Imposta di proprietà (punto 6), oltre alla copia della denuncia all'Autorità, l'assicurato deve presentare il certificato attestante la perdita di possesso del veicolo;
- per Furto navigatore satellitare mobile (punto 7), l'assicurato è tenuto a presentare la fattura o la ricevuta fiscale della spesa sostenuta per l'acquisto di un nuovo navigatore satellitare mobile.

Art. 7.7 - RECUPERO DEL VEICOLO SOTTRATTO

L'assicurato deve informare ITAS Mutua non appena ha notizia del recupero del veicolo sottratto o di parti di esso. I costi di recupero, di deposito e di eventuale dissequestro del mezzo sono a carico dell'assicurato (ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia Altri rischi - art. 3.7 - al punto 5).

Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'indennizzo viene detratto dall'indennizzo stesso.

In caso di ritrovamento del *veicolo* dopo la liquidazione dell'*indennizzo*, **l'assicurato** si impegna, su richiesta di ITAS Mutua, ad agevolare il trasferimento della proprietà del *veicolo* a ITAS Mutua o a terzi dalla stessa indicati. L'assicurato può evitare il trasferimento di proprietà restituendo a ITAS Mutua l'*indennizzo* ricevuto, al netto degli eventuali danni indennizzabili a termini di contratto.

Se, invece, l'indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le Parti in proporzione del danno sopportato.

Art. 7.8 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'assicurato deve immediatamente informare ITAS Mutua delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e ITAS Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di ITAS Mutua. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice civile.

Drive Connexa

Sezione Cosa fare in caso di sinistro

Art. 7.9 - RIPARAZIONI

Salvo le riparazioni indispensabili per il trasporto del *veicolo* danneggiato in autorimessa o in autofficina, l'assicurato non può provvedere ad alcuna riparazione prima di avere ricevuto il consenso di ITAS Mutua, purché il consenso sia dato entro otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia del *sinistro*.

Art. 7.9.1 - INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA - Garanzia Danni da Collisione

Se il *contraente* si avvale dell'opzione *indennizzo* in forma specifica per la garanzia Danni da collisione di cui all'art. 3.3, ITAS Mutua si assume l'onere di far riparare il *veicolo* danneggiato **ferma l'applicazione di eventuali** *scoperti* e *franchigie* previsti dalle garanzie. L'assicurato, in caso di *sinistro*, si impegna ad effettuare la riparazione del *veicolo* assicurato presso una delle carrozzerie convenzionate con ITAS Mutua.

Se le spese di riparazione superano il valore commerciale del *veicolo* assicurato al momento del *sinistro*, ITAS Mutua, anche per il tramite della carrozzeria convenzionata e/o del perito fiduciario, ne darà avviso all'assicurato, ponendo a disposizione dello stesso l'equivalente in denaro del valore commerciale del *veicolo* danneggiato al netto del valore del relitto.

Art. 7.10 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO - Garanzie relative ai danni al veicolo

Art. 7.10.1 - DANNO TOTALE

In caso di perdita totale l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del *veicolo* al momento del *sinistro*, dedotto il valore di quanto eventualmente residuato.

Nel solo caso di perdita totale di *veicolo* che risulti immatricolato, al momento del *sinistro*, **da non più di 12 mesi**, l'*indennizzo* è determinato dal prezzo di listino al netto di eventuali agevolazioni fiscali, incentivi governativi e sconti praticati dalla concessionaria (ad eccezione dello sconto imputabile al ritiro dell'usato), con il massimo della somma assicurata, e ferma l'applicazione dell'art. 7.11 - Scoperto e franchigia.

Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, è pari o superiore al valore commerciale del *veicolo* al momento del *sinistro*, dedotto il valore di quanto residuato.

Art. 7.10.2 - DANNO PARZIALE

In caso di danno parziale l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.

Se la riparazione comporta sostituzione di parti del *veicolo* danneggiate o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che queste parti avevano al momento del *sinistro* per effetto della loro usura o vetustà. Se al momento del *sinistro* il *veicolo* assicurato risulta immatricolato per la prima volta da non più di 18 mesi, l'ammontare del danno è determinato senza tenere conto di alcun deprezzamento, **con l'esclusione dei danni a pneumatici e batterie.**

Oltre i 18 mesi, il degrado per vetustà viene applicato a tutti i pezzi di ricambio (carrozzeria, parti meccaniche, pneumatici e batterie) in misura proporzionale tra il valore commerciale del veicolo e il valore a nuovo dello stesso.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il *veicolo* aveva al momento del *sinistro*, dedotto il valore residuato dopo il *sinistro* stesso.

Come si calcola la percentuale di degrado?

Per calcolarla si usa la seguente formula:

[(Valore a nuovo – Valore commerciale al momento del sinistro) / Valore a nuovo] x 100

Esempio:

Valore autovettura al momento dell'acquisto: 20.000 euro Valore commerciale al momento del sinsitro: 13.000 euro

Percentuale di degrado = 35%

ottenuta con il seguente calcolo [(20.000 - 13.000) / 20.000] x 100

Art. 7.10.3 - REGOLA PROPORZIONALE

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, ITAS Mutua risponde dei danni e delle spese in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore al momento del sinistro.

Drive Connexa

Sezione Cosa fare in caso di sinistro

Art. 7.10.4 - QUOTAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

Il valore dell'autovettura assicurata viene determinato sulla base delle quotazioni riportate dalla rivista Quattroruote al momento del *sinistro*.

Se la quotazione non è riportata dalla rivista, il valore viene determinato sulla base delle quotazioni medie di mercato riportate dalle pubblicazioni specializzate al momento del *sinistro*.

Se non sono disponibili le quotazioni per il *veicolo* assicurato, si fa riferimento al valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni.

Art. 7.10.5 - NON SONO INDENNIZZABILI:

- le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione;
- le spese di ricovero;
- i danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.

Art. 7.11 - SCOPERTO E FRANCHIGIA

In caso di *sinistro*, ITAS Mutua corrisponde all'assicurato la somma liquidabile ai sensi di *polizza*, deducendo la *franchigia* o lo *scoperto* indicati in *polizza*.

Art. 7.12 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - PERIZIA CONTRATTUALE

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo diretto tra le Parti. Le eventuali controversie sulla liquidazione possono essere demandate, per iscritto e **previo accordo tra le Parti**, ad un collegio di tre periti, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il collegio si riunisce nel comune dove ha sede l'unità liquidazione *sinistri* competente nella gestione del *sinistro*. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo perito la nomina viene demandata al Presidente della C.C.I.A.A. competente in relazione alla sede suddetta. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono a carico di ITAS Mutua e dell'assicurato in parti uguali. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità giudiziaria, e sono vincolanti per le Parti**, anche se uno dei periti si sia rifiutato di sottoscrivere il verbale delle operazioni peritali. **Le Parti rinunciano a qualsiasi impugnativa**, salvo il caso di errore, violenza, dolo o violazione dei patti contrattuali.

Art. 7.13 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Acquisita la denuncia di *sinistro* ed entro 90 giorni dall'adempimento degli obblighi previsti dal contratto in caso di *sinistro* per il *contraente* e l'assicurato, ITAS Mutua si impegna a comunicare all'assicurato:

- l'importo dell'indennizzo proposto;
- oppure
- i motivi che determinano la mancata indennizzabilità o la necessità di un supplemento istruttorio; questa comunicazione può essere fatta anche tramite professionisti incaricati da ITAS Mutua di accertare natura ed entità dei danni derivanti dal *sinistro*.

Il termine di 90 giorni è sospeso in presenza di procedimenti penali che abbiano quale oggetto casi di esclusione della garanzia, o di procedimenti civili o arbitrali relativi alle cause del *sinistro* o alla quantificazione dei danni indennizzabili.

Il pagamento dell'indennizzo è esequito entro 15 giorni non festivi dalla data dell'atto di liquidazione.

Nei casi di *furto* totale o *rapina*, ITAS Mutua può richiedere la procura a vendere il *veicolo* in caso di ritrovamento. Nei casi di *furto* parziale o totale e di *rapina* ITAS Mutua può richiedere, prima di corrispondere l'*indennizzo*, il certificato di chiusa istruttoria nel caso di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di truffa ai danni dell'Impresa (art. 642 c.p.).

Per i danni relativi alla garanzia Eventi naturali catastrofali e atmosferici, di cui all'art. 3.2, ITAS Mutua riconosce l'indennizzo solo **se l'assicurato presenta un valido documento fiscale che prova la riparazione,** ad eccezione del caso in cui i costi di riparazione siano superiori al valore commerciale del veicolo assicurato.

Drive Connexa

Sezione Cosa fare in caso di sinistro

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA TUTELA LEGALE

Art. 7.14 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'assicurato deve immediatamente denunciare a ITAS Mutua (e-mail: sinistritutelalegale@gruppoitas.it) qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne ha avuto conoscenza.

În ogni caso deve far pervenire a ITAS Mutua notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente l'avvocato a cui affidare la tutela dei propri interessi, tra quelli iscritti presso l'Ordine professionale del foro dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia. Se non fornisce tale indicazione, ITAS Mutua lo invita a scegliere il proprio avvocato e, nel caso in cui l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente l'avvocato, al quale l'assicurato deve conferire mandato.

Art. 7.15 - MEZZI DI PROVA E DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

In caso di denuncia del caso assicurativo l'assicurato è tenuto a:

- informare immediatamente ITAS Mutua in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato all'avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 7.16 - GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del *sinistro*, ITAS Mutua si adopera per comporre bonariamente la controversia. Quando ciò non riesce, **se le richieste dell'assicurato hanno possibilità di successo** e in ogni caso quando è necessaria la difesa in sede penale, la pratica è trasmessa all'avvocato scelto nei termini dell'art. 7.14 - Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale.

Se l'impugnazione ha possibilità di successo, la garanzia è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale.

L'assicurato non può transigere la vertenza direttamente con la controparte, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza una preventiva autorizzazione di ITAS Mutua.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti è concordata con ITAS Mutua.

ITAS Mutua non è responsabile dell'operato di avvocati, consulenti tecnici e periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo sulla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e ITAS Mutua, la decisione può essere demandata – **previo accordo tra le parti** - a un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali**, qualunque sia l'esito dell'arbitrato. Il contraente può comunque sempre adire le vie legali.

ITAS Mutua avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 7.17 - ONERI A CARICO DELL'ASSICURATO

L'assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo, secondo le norme relative alla registrazione degli atti giudiziari;
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che si presenta nel corso o alla fine della causa.

Art. 7.18 - RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

Spettano invece a ITAS Mutua, nel caso in cui li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate con una transazione e per via stragiudiziale.

Art. 7.19 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE

ITAS Mutua si impegna a rimborsare all'assicurato, le spese legali e/o peritali nel termine di 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione comprovante il pagamento delle spese.

Drive Connexa

Sezione Cosa fare in caso di sinistro

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. 7.20 - DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di *sinistro*, l'assicurato o i *beneficiari* devono darne avviso a ITAS Mutua **entro 3 giorni da quando ne** hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art.1913 del codice civile.

La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione dell'infortunio, l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato.

In caso di *invalidità permanente*, l'assicurato deve presentare certificato medico contenente la prognosi circa la ripresa – anche parziale – dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni da parte dell'assicurato.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, fino all'eventuale certificato di guarigione o equivalente documentazione che attesta la stabilizzazione dei postumi permanenti. In caso di morte dell'assicurato, i beneficiari devono presentare:

- **documentazione medica**, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero, ed ogni altra documentazione medica necessaria;
- certificato di morte:
- **atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notarile** da cui risultino le modalità della successione e l'identificazione degli eredi;
- se ci sono dei minorenni o dei soggetti incapaci di agire, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri ITAS Mutua dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del *sinistro* e per la corretta identificazione degli aventi diritto.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del *sinistro* può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, ai sensi dell'art.1915 del Codice civile.

Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'assicurato.

L'assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire a ITAS Mutua le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.

L'assicurato deve sciogliere dal segreto professionale, nei confronti di ITAS Mutua e dei soggetti da essa incaricati per la gestione della posizione oggetto di esame, i medici che lo hanno visitato e curato.

Art. 7.21 - CRITERI GENERALI DI INDENNIZZABILITÀ

ITAS Mutua corrisponde l'indennizzo soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

Art. 7.22 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER MORTE

ITAS Mutua corrisponde la somma assicurata ai *beneficiari* designati dal *contraente* o, in difetto di designazione, agli eredi dell'*assicurato* in parti uguali, se l'*infortunio* ha come conseguenza la morte.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo aver liquidato un indennizzo per invalidità permanente l'assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, ITAS Mutua corrisponde ai beneficiari solo la differenza tra l'indennizzo per morte e quello già pagato per invalidità permanente, se superiore.

Art 7.23 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE

Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente, l'indennizzo è determinato con i seguenti criteri:

- se l'*infortunio* ha come conseguenza un'*invalidità permanente* definitiva totale, ITAS Mutua corrisponde la somma assicurata;
- se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene liquidato solo se di grado superiore al 4% dell'invalidità totale e per la sola parte che supera questa percentuale e viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertata facendo riferimento alle percentuali delle seguenti menomazioni:

Condizioni di Assicurazione Drive Connexa

Sezione Cosa fare in caso di sinistro

Perdita anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
un arto superiore	70%	60%
 una mano o un avambraccio 	60%	50%
un pollice	18%	16%
• un indice	14%	12%
• un medio	8%	6%
un anulareun mignolo	8% 12%	6% 10%
 una falange ungueale del pollice 	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del valo	re del dito
Anchilosi:		
 dell'articolazione scapolo-omerale con arto 		
in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
 del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° 		. =
con prono-supinazione libera	20%	15% 8%
 del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione 	e iibera10%	070
Paralisi completa:		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:		
al di sopra della metà della coscia	70%	6
 al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del gin 		
 al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio 	di gamba 50%	6
Perdita anatomica o funzionale di:		
• un piede	40%	
ambedue i piediun alluce	100% 5%	
un alluceun dito del piede diverso dall'alluce	19	
falange ungueale dell'alluce		5%
Anchilosi:	·	
dell'anca in posizione favorevole	35%	/o
 del ginocchio in estensione 	25%	
 della tibio-tarsica ad angolo retto 	10%	/ o
 della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 	15%	/ o
paralisi completa del nervo:		
sciatico popliteo esterno	15%	/ 0
Esiti di frattura scomposta di una costa	19	/ o
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cune	eo di:	
una vertebra cervicale	12%	/ o
 una vertebra dorsale 	5%	
• 12ª dorsale	10%	
una vertebra lombare	10%	/ o
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%	%
Esiti di frattura del sacro	3%	
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%	%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:		
• un occhio	25%	/o
entrambi gli occhi	100%	
Sordità completa di:		
Soraita completa an		

Drive Connexa

Sezione Cosa fare in caso di sinistro

un orecchioentrambi gli orecchi	10% 40%
Stenosi nasale assoluta:	
monolateralebilaterale	4% 10%
Perdita anatomica di:	
un renedella milza senza compromissioni significative della crasi ematica	15% 8%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro valgono per il lato *sinistro* e viceversa.

Art. 7.24 - CRITERI SPECIFICI DI INDENNIZZABILITÀ

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Vale comunque quanto disposto dall'art. 7.21 - Criteri generali di indennizzabilità.

Art. 7.25 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ PER CASI PARTICOLARI

Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base delle percentuali previste nell'art. 7.23, si fa riferimento ai seguenti criteri:

- nel caso di minorazioni, invece di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, e, nel caso di menomazioni non elencate all'art. 7.23, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni. La somma liquidata non può superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- se l'*invalidità permanente* non può essere determinata sulla base dei valori elencati all'art. 7.23 e ai criteri sopra riportati, è determinata tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*assicurato* di svolgere allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Vale comunque quanto disposto dall'art. 7.21 - Criteri generali di indennizzabilità.

Art. 7.26 - PERCENTUALE MASSIMA DI INDENNIZZO IN CASO DI INFORTUNIO CON LESIONI PLURIME

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti è calcolata in base alla percentuale di invalidità riportata all'art. 7.23 e dei criteri sopra indicati, e sarà pari alla somma delle singole percentuali previste per ciascuna menomazione, fino a raggiungere il 100%. L'indennizzo verrà comunque pagato al netto della franchigia assoluta del 4%.

Art. 7.27 - PERIZIA CONTRATTUALE

Le eventuali controversie di natura medica sul grado di *invalidità permanente* e sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 7.21 - Criteri generali di indennizzabilità, possono essere affidate, per iscritto e **previo accordo tra le parti**, a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo. Il collegio medico si riunisce nel comune sede dell'Ordine dei medici in cui risiede l'*assicurato*. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina è affidata al Presidente dell'Ordine dei medici. **Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese, paga il medico da essa incaricato e metà delle spese per il terzo medico. Se lo ritiene opportuno, il collegio medico può rinviare l'accertamento definitivo dell'***invalidità permanente* **ad epoca definita dal collegio stesso; in questo caso il collegio può anticipare un** *indennizzo* **provvisorio sul totale da liquidare.**

Il collegio medico decide a maggioranza di voti e non è tenuto a rispettare le formalità di legge; **le decisioni prese vincolano le parti, che rinunciano ad impugnarle**, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un verbale redatto in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del collegio medico vincolano le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

Art. 7.28 - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

La percentuale di invalidità viene accertata alla stabilizzazione dei postumi di natura permanente e comunque entro 12 mesi dalla data di denuncia dell'infortunio.

ITAS Mutua, ricevuta la necessaria documentazione, fornisce **entro 90 giorni dai risultati degli accertamenti medico-legali** l'esito della valutazione del *sinistro* all'*assicurato* o, in caso di morte, ai *beneficiari*.

Drive Connexa

Sezione Cosa fare in caso di sinistro

Riconosciuta l'indennizzabilità del *sinistro* e determinato l'*indennizzo* dovuto, ITAS Mutua liquida l'importo offerto **entro 30 giorni dall'accettazione** dello stesso. L'*indennizzo* viene corrisposto in Italia.

Se ritenuta necessaria per la valutazione del *sinistro* e su formale richiesta di ITAS Mutua, **gli eredi o aventi** causa dovranno autorizzare l'autopsia dell'assicurato, che avverrà con l'assistenza di un medico scelto da ITAS Mutua e di un medico scelto dagli eredi o aventi causa, se lo riterranno.

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA ASSISTENZA AUTOVETTURA

Art. 7.29 - ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA In caso di necessità attivare la richiesta di Assistenza

STRUTTURA ORGANIZZATIVA IMA Italia Assistance S.p.a.

Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

L'assicurato dovrà telefonare alla struttura organizzativa in funzione 24 ore su 24

Per chiamate dall'Italia comporre il numero 800.66.88.66

Per chiamate dall'estero comporre il numero +39 0461.896451

In ogni caso deve comunicare con precisione

- Tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e coanome
- Targa e modello dell'auto
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- Numero di telefono al quale la struttura organizzativa può richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La struttura organizzativa può richiedere all'assicurato, che deve fornirla se richiesta, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; è sempre necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi (fatture, ricevute delle spese...).

L'intervento deve sempre essere richiesto alla *struttura organizzativa*, che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Drive Connexa

Estratto dello Statuto

CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL'ITAS MUTUA

ESTRATTO DELLO STATUTO

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia ed è altresì scaricabile dal sito www.gruppoitas.it.

Art. 1 - Costituzione e Sede

È costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni Società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS Landesversicherungsanstalt Trentino Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero "ITAS V.V.a.G.". L'ITAS Mutua ha sede in Trento. Essa può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

Art. 5 - Contribuzioni

Per il raggiungimento dello scopo sociale i Soci assicurati si obbligano a contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. (...)

Art. 9 - Contributi-colletta

Il Consiglio di amministrazione determina almeno annualmente i tassi di contributo-colletta da applicare ai valori di classe per ciascun ramo esercitato ed eventualmente per particolari settori di uno stesso ramo. (...)

Il contributo-colletta, integrato dall'eventuale Fondo di garanzia, è notificato ai Soci mediante affissione nelle sedi degli intermediari e deve essere pagato entro i termini e nei modi stabiliti dalle condizioni di polizza. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione in quanto non contrastino con le norme legislative o regolamentari.

Art. 10 - Ammissioni alla Società

Può partecipare alla Società chiunque abbia un interesse all'assicurazione e ciò anche mediante stipulazione di polizza per conto altrui o di chi spetta o a mezzo di rappresentante.

La qualità di Socio-Assicurato si acquista con la stipulazione della polizza di assicurazione la quale, assieme alle presenti norme statutarie, regola i rapporti del Socio-Assicurato con l'ITAS Mutua. (...) La qualifica ed i conseguenti diritti di Socio cessano immediatamente a tutti gli effetti per il Socio-Assicurato con l'estinzione - a qualsiasi causa dovuta - del rapporto assicurativo (...).

Il Consiglio di amministrazione è competente a decidere sull'ammissione dei Soci a suo insindacabile giudizio.

Art. 11 - Vincolo sociale del Socio-Assicurato

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali. Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato. La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

Art. 27 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente, ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione solo in caso di urgenza o impedimento del Presidente, all'Amministratore Delegato e, ove nominato, al Direttore Generale. Il Consiglio di amministrazione per gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dell'area di competenza, può attribuire la rappresentanza legale ai Dirigenti.

La rappresentanza legale si esprime con l'apposizione, sotto la denominazione della Società, delle firme di due delle persone precedentemente indicate, con la precisazione che con la firma abbinata di due dirigenti la rappresentanza legale si esercita unicamente in relazione alle aree di competenza degli stessi. Resta comunque salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio in relazione a particolari fattispecie.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione (sempre con le modalità di cui al precedente comma).

Il Consiglio di amministrazione definisce il sistema delle procure e deleghe aziendali, attribuendo la rappresentanza della Società anche a dipendenti o terzi con procure per singoli atti o categorie di atti contenenti le relative modalità di firma.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.



